

I. I DUE TESTAMENTI DEL 1809 E DEL 1811 DI DON ANTONINO MANGIONE

Do qui, in un testo unitario, i due successivi testamenti (o "schede testamentarie") del D. r Antonino Mangione. Il primo, del 23 Marzo 1807, fu rogato dal not. Gaspare La Colla il 3 luglio 1809. Tra parentesi, indico in corsivo le mie integrazioni per meglio comprendere il testo; in corsivo sottolineato le parti scomparse dal testamento pubblicato il 14 maggio 1811; in grassetto le omissioni o aggiunte che in questo si riscontrano in rapporto al primo testamento. E indico, in grassetto corsivo tra parentesi, le intitolazioni da me date ad alcuni articoli, per una più agevole comprensione.

Testamento del Signor Antonino Mangione

(Il testamento del 1811 ha questo preambolo):

Il giorno quattordici Maggio, decima quarta indizione, del milleottocentoundici.

Si rende ad ognuno palese qualmente il Rev. Sac. D. Antonino Fimia, da me Notaro bene conosciuto ed alla presenza di me e delli testimoni infrascritti costituito, intervenendo nel presente qual Conservadore dell'infrascritta Schedola Testamentaria - fatta da fu Dottor d. Antonino Mangione, sottoscritta dal medesimo, chiamata nel suo nuncupativo testamento agli atti miei celebrato li 3 luglio 12^a indizione 1809 - stante la facoltà, dal detto testatore accordata, applaudente la sudetta Schedola, a ridurla in forma pubblica, col detto nome in vigor del presente, la sudetta Schedola testamentaria di detto fu D. D. Antonino Mangione ha presentata e pubblicata e l'ha ridotta e riduce per gli atti di me Notaro infrascritto, in esecuzione della potestà sudetta nel sudetto testamento accordata, il di cui tenore è il seguente:

(La moglie sia "erede universale usufruttuaria" dei miei beni)

I. Dovendo io infrascritto Antonino Mangione fare oggi steso il mio Testamento nuncupativo agli atti di Notar D. Gaspare La Colla, ed istituire in Erede Universale usufruttuaria la mia diletta Moglie (**Moglie modificato in: Sposa**) Donna Francesca Mangione (**aggiunto: e Di Biasi**), e non essendo conveniente di nominare in detto Testamento nuncupativo li Eredi costituiti che debbono succedere a tutta la mia Eredità, dopo la morte di detta mia Moglie, e dopo la mia morte se la medesima morirà pria di me, perciò dichiarerò in detto Testamento nuncupativo che, dopo la morte di detta mia Erede, dovranno succedere le persone che io nominerò nella schedola che darò a conservare alla medesima (alla medesima è modificato in al Sac. D. Antonino Fimia) per pubblicarla dopo la mia morte, o per farla pubblicare dopo la morte dell'istessa, con consegnarla a persona di sua fidanza nel tempo che a me sopravviverà (il brano da dell'istessa a sopravviverà è omissso, e dell'istessa è modificato in dell'istesso). Riconoscendo dunque io come parte integrale di detto mio Testamento nuncupativo la detta Schedola, vengo a formare la presente, la quale voglio che abbia tutta la forza e tutto il vigore come parte integrale del mio Testamento nuncupativo e dell'ultima mia volontà, nonostante che si pubblicasse e riducesse agli atti di pubblico Notaro dopo la morte anche di detta mia Erede Universale, e forse dopo qualche tempo della mia morte.

(Il Collegio gesuitico, dopo la morte di mia moglie, sia mio erede universale e curatore di uno "Spedale d'Invalidi", da "erigere e mantenere in ogni futuro tempo" e "da aggregarsi al Collegio")

2. In virtù della presente poi voglio, ordino e comando che, dopo la morte di detta mia Erede Universale, fosse Erede Universale di tutto il mio Asse Ereditario o di tutto il mio intero Patrimonio il Venerabile Collegio della Compagnia di Gesù di questa Città d'Alcamo, e per esso il Rev. Padre Rettore di detto Collegio, il quale sarà pro tempore, quante volte cioè il detto Collegio allora si ritroverà animato, o sino a tanto che il medesimo perdurerà in questa Città colli Rev. Padri Gesuiti, e la Compagnia di Gesù (*perdurerà*) nel nostro Regno di Sicilia; il quale Venerabile Collegio sostituisco in mio Erede Universale, per la volgare, reciproca e fidecommissaria sostituzione in ogni miglior modo e maniera e secondo le leggi, salve però le disposizioni, condizioni, legati e vincoli come sotto.

3. E prima voglio, ordino e comando che detto Venerabile Collegio - mio Erede Universale sostituito per qualunque dritto di quarta Falcidia e Trebellianica¹, e per la totale cura ed assistenza che prenderà dell'infrascritto Spedale dell'Invalidi per lo spirituale e temporale - non dovesse averne altro di mia Eredità che sole onze *ottanta (modificato in sessanta)* annuali, per quel tempo che perdurerà detto Collegio ed esisteranno in esso li PP. Gesuiti e la Compagnia (*aggiunto: da compensarle annualmente con le onze ottanta annuali, che il detto Venerabile Collegio mi deve in virtù di tre soggiogazioni per la fabrica fatta delli Molini di Orlando, ed oltre a dette onze sessanta annuali, aver*), la Casina, col Giardino e colli mobili che si troveranno in essa, esistente detta Casina e Giardino nel territorio di Partinico, e nella contrada volgarmente chiamata della Regia Corte (*aggiunto: quando non giudicherà il Padre Rettore di venderla, per quanto potrà fare: lo che io giudico il miglior partito*). E di tutto il di più che sarà nella mia Eredità e pervenendo dalli beni stabili e rendite le quali attualmente esistono (*aggiunto: come lo resto di detta soggiogazione con detto Collegio in onze venti annuali, a compire la somma di onze ottanta*) e l'altri che si acquisteranno in appresso da me o in tempo della mia vita o della mia Erede Universale o dal mio Erede Sostituito colli denari ereditarij, voglio, ordino e comando che se ne dovesse erigere, e mantenere in ogni futuro tempo, uno Spedale d'Infermi inabili (*aggiunto: però che fossero a procacciarsi il vitto o la sussistenza*), secondo l'individuale descrizione che più sotto ne farò; quell'istesso Spedale d'Invalidi, cioè, che Sua Real Maestà, con Suo Sovrano Dispaccio delli 11 Maggio 1804, dal Governo comunicato alla Ill.^{ma} Giunta delli Presidenti e Consultore, permise con la sua regale munificenza e religiosa pietà di erigersi con l'infrascritto Dispaccio, cioè: "Uniformemente alla Consulta della Giunta dei Presidenti e Consultore, rimessa da V. E. con foglio de' 16 del caduto Aprile, il Re si è degnato di permettere a D. Antonino Mangione di Alcamo di istituir colà coi suoi beni ereditarij, dopo la morte sua, della di lui moglie e delle sue sorelle nubili, uno Spedale d'Invalidi o sia Poveri inabili a procacciarsi la sussistenza, perché o vecchi o pupilli orfani, da essere alimentati coi frutti ed introiti annuali della sua Eredità, (e di) dichiarare l'Arciprete d'Alcamo e il Parroco di quella Chiesa di S. Paolo Amministradori e Fidecommissarij della sua Eredità, unitamente al Sindaco dello stesso Paese, approvando la Maestà Sua l'opera indicata, ed accordandole la Real Protezione. Nel Real nome il partecipo all'E. V., perché si serva di farne l'uso corrispondente. Napoli... (*con data mancante nel testo*).

Io quindi partecipo a V. S. questa Real determinazione per sua intelligenza. E nostro Signore la felicità, Palazzo, 11 Maggio 1804. Il Principe di Cutò.

Alla Giunta dei Presidenti e Consultore (*cioè la destinataria del Dispaccio*). Corrisponde all'originale Real Dispaccio comunicato dal Governo all'Giunta dei Presidenti e Consultore.

Palermo 25 Maggio 1804. Michele Denti Segretario".

(I.a) quale copia di detto Sovrano Dispaccio, unitamente colle copie della Consulta dell'Illustre Giunta delli Presidenti e Consultore e della Deputazione dell'Ospedale, io l'ho in questa Schedola involte, all'effetto che si pubblicassero e si riducessero agli Atti pubblici dal mio Erede Universale Sostituito.

4. Voglio, ordino e comando che il detto Padre Rettore, o il Superiore maggiore di detta Venerabile Compagnia di Gesù, implorasse l'approvazione di questa mia Testamentaria disposizione da Sua Real Maestà, tanto per quello che riguarda all'acquisto della Compagnia, quanto per quello che riguarda a detto Spedale d'Invalidi, da aggregarsi al cennato Collegio, che ho sostituito in Erede Universale. E che il detto Padre Rettore curasse - col mio denaro ereditario che forse si ritroverà dopo la mia morte e (**quella**) della mia Erede Universale, o colli denari delli capitali che entreranno, o con formare una soggiogazione passiva sopra li miei beni (se cioè in quel tempo si ritroverà impiegato o non esisterà il denaro contante ereditario) - che si fabbricasse il detto Spedale dell'Invalidi nel Cortile rustico di detto Collegio e collaterale al medesimo Collegio, con fabbriche a piantereno, perché più proporzionato alla classe delli Poveri Invalidi, e con quella conveniente decenza che giudicherà opportuno il Padre Rettore, senza positiva sontuosità e sfrazzo (*ossia dispendio*), perché così voglio e mi piace fare, e non altrimenti.

("Qualità" dei poveri da ammettersi nello "Spedale", regolamento del numero e utilizzazione della loro "opera e fatica")

5. Voglio di più, ordino e comando che, circa alla qualità delli Poveri da ammettersi, all'esercizio corporali e religiosi da farsi da detti Poveri, all'amministrazioni delli beni, e per tutt'altro, per quanto si potrà, e colla facoltà anche *di regolarli se lo giudica* (*modificato in: di regolare li capitoli di detto Spedale*), che il detto Padre Rettore si uniformasse a tutti quelli altri capitoli di sotto espressandi, nel secondo caso, cioè, che si prevederà in questa, quando cioè il detto Spedale *delli Poveri* (*modificato in: delli Invalidi*), nella deficienza della Compagnia di Gesù o del Collegio dei Gesuiti, restasse alla cura delli tre fidecommissari, come sotto si dirà. Eccettuando però quella legge e condizione della reddizione delli conti, per la quale voglio che il Padre Rettore non dovesse darla (*aggiunto: a nessuno*) se non se al solo Padre Provinciale e come si pratica colli altri Fondi Gesuitici; senza che restasse soggetto a qualunque si fosse Tribunale, Magistrato e Corte laica o ecclesiastica, confidando io interamente nella sua coscienza ed integrità, volendo soltanto ed ordinando che di detta mia Eredità e di detto erigendo Spedale dell'Invalidi ne tenesse un conto e libro a parte, senza mischiarlo con quello del Collegio e dell'altri beni al medesimo addetti, perché così voglio e mi piace fare, e non altrimenti.

6. Voglio inoltre e comando che detto Padre Rettore avesse la libera facoltà di regolare il numero delli Poveri *a quel tanto che giudicherà* (*abolito "a quel tanto che giudicherà" e sostituito con: allimentandi in detto Spedale d'invalidi e che per ora ne ricevesse numero dodici*); nonostante che più sotto s'insinua di dover essere numero trentatré (*aggiunto: seppure col tempo si potrà aumentare il detto numero, secondo che in Domino giudicherà*); di regolare il loro vitto e vestimento ed ogni altra cosa a suo pieno arbitrio e piacere, poiché io nella di lui coscienza mi fido e riposo, e non altrimenti.

7. Voglio inoltre e comando che il Padre Rettore sudetto si potesse servire dell'opera e fatica (*aggiunto: che potranno fare rispettivamente e che saranno loro compatibili*) delli poveri Invalidi racchiudendi *in detto Ospedale, per quelli servigi che saranno loro compatibili fare* (*omesso da in detto Ospedale a fare*), come di Sagrestano, di Portinaro, di Custode dell'Orto, *pella Senia* (*omesso: pella Senia*), e di altre simili cose facili e leggere, e perché così mi piace fare, e non altrimenti.

(In assenza dei Gesuiti, le 60 onze e la Casina del Bosco di Partinico, a essi donate, si ricongiungano all'Eredità)

8. Più voglio, ordine e comando che quando, verificata la morte di me schedolante e di mia moglie Erede Universale, non si trovassero i Rev.di Padri Gesuiti in questa sudetta Città (*aggiunto: di Alcamo*), né animato il Collegio anziscritto, o perché abbandonato dalla Compagnia o forse si trovasse questa di bel nuovo allontanata dal Regno di Sicilia (che Dio non permetta), e se il detto Collegio, li Gesuiti, la Compagnia di Gesù si ritrovasse, a quella epoca della mia morte e di mia moglie e (*aggiunto: dopo in ogni futuro tempo*) stante e capace di succedere *e realmente succedesse (modificato e realmente succedesse con in detta mia sostituzione), e poscia lasciassero li Padri Gesuiti il detto Collegio, e la Compagnia di Gesù per qualunque si fosse motivo (lasclasse) il Regno (modificato da e poscia a il Regno con: o che non volessero succedere li detti Padri Gesuiti e li rappresentanti di detta Compagnia di Gesù, né indossarsi tale amministrazione per qualunque si fosse motivo)*, in tali disgraziati casi voglio che si sentisse revocata, cassa e nulla la istituzione e sostituzione di Erede Universale che ho fatto a detto Collegio, colla designazione delle onze *ottanta (modificato in sessanta)* annuali e della Casina e del Giardino nel Bosco di Partinico, come d'ora per allora la revoco nella migliore maniera e modo con cui legalmente potesse sussistere e valere; e voglio che l'onze *ottanta (modificato in sessanta)* annuali (*aggiunto: compensande come sopra in parte con le onze ottanta che li Padri Gesuiti mi devono per tre soggiogazioni*), unitamente con il detto Giardino e la Casina, si riunissero a tutto il mio asse ereditario e patrimonio, e che in esso intieramente ed indiminutamente succedesse il cennato Spedale *delli Poveri (sostituito delli Poveri con dell'Invalidi)*, erigendo come sopra e (*come*) sotto si dirà, a tenore del cennato Sovrano Dispaccio; ed il detto Venerabile Ospedale sostituisco, creo e nomino in mio Erede Universale, per la volgare e fidecommissaria istituzione e sostituzione, e per esso sostituisco, creo e nomino in Eredi Universali li Poveri di questa Città d'Alcamo *e del suo Borgo (omesso: e del suo Borgo)* maschi (*aggiunto: e non femine*), li quali, per la loro età decrepita o minore, o per mancanza di qualche membro o sentimento, fossero invalidi ed inabili affatto a procacciarsi il vitto, *e li quali più sotto meglio si designeranno (salvi sempre però l'infrascritti vincoli, legati e disposizioni come infra (da li quali a infra il brano è così modificato: che fossero inabili a poter avere il loro sostentamento e per decrepita o minore età, o per mancanza di qualche membro o sentimento, e che fossero inabili a procacciarsi il vitto e la sussistenza, salvi l'infrascrivendi vincoli, legati e disposizioni come infra)*; quelli istessi Poveri, cioè, che io riconosco per miei Fratelli in Gesù Cristo, perché lo Stesso rappresentano in questa vita, *e li quali saranno o recusatori o miei avvocati (da e li quali a avvocati modificato in: e che li riconosco per miei accusatori o avvocati)* innanzi il Divino Tribunale nel punto tremendo di mio particolare giudizio e *publici testimonj di mia condotta nel solenne esame del finale universale giudizio (abolito da e pubblici a giudizio)*, volendo farmeli amici in questa vita, non meno per me che a spirituale vantaggio dei miei predefunti Genitori, Fratelli, Sorelle e di mia moglie e miei congiunti e loro discendenti, a tenore del divino consiglio: *"Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut, cum defeceritis, recipiant vobis in aeterna tabernacula"*, *sentendo così restituire, in persona dei Poveri, all'Onnipotente Iddio tutti li beni stessi delli quali ne ha voluto per sua bontà concedere a me l'uso e l'amministrazione in tempo di mia vita (omesso il brano da: Facite a vita)*, (li) quali Poveri istituisco e l'uno dopo l'altro sostituisco in miei Eredi Universali, secondo l'ordine e leggi infrascritte pella volgare e fidecommissaria istituzione, ed a mente della legge, per remissione dei miei peccati e di quelli di tutti li sopradetti miei Congiunti vivi e defunti, perché così voglio, e non altrimenti.

(I poveri, eredi universali dell'Eredità, ne siano "puri e semplici usufruttuari")

9. E voglio, ordino ed espressamente comando che li detti Poveri istituiti e sostituiti Eredi Universali, come sopra, delli beni tutti miei ereditarij siano, ed esser debbano, puri, meri e semplici usufruttuarj con dover percepire li soli frutti delli stessi miei beni, nel modo e nella maniera che più sotto esprimerò, e che detti beni si conservassero sempre senza alienazione alcuna e colle leggi e disposizioni come sotto, perché così voglio, e non altrimenti.

(In assenza dei Gesuiti, l'Eredità si amministri dal sindaco, dall'arciprete e dal parroco "pro tempore")

10. E siccome li detti Poveri non possono da loro stessi amministrare li beni sudetti e per le reali, sovrane disposizioni, il Sindaco della Città come Procuradore Generale della Popolazione, incumbenzato a curare l'esecuzione delle Opere pie, ed in vigor del sovrano speciale permesso a me accordato con detto (con detto modificato in nel soprainserto) Real Dispaccio degli 11 Maggio 1804, essendomi concessa la facoltà di nominare, eligere e deputare (il brano da essendomi a deputare è così modificato: vengo ad eligere ed a nominare, in quel solo caso che più non sussisterà il Collegio dei Gesuiti o la Compagnia di Gesù, di sopra in primo luogo sostituita e costituita) per Amministradori e Fidecommissarij di questa mia Eredità ed Opera delli Poveri Invalidi (ed Opera delli Poveri Invalidi è modificato in: e detto Spedale d'Invalidi) che sento fondare (aggiunto: e di nuovo erigere), due Capi Ecclesiastici di questa Città, che sono (omesso da due Capi a sono) il Rev.^{mo} Arciprete di questa Venerabile Madrice Chiesa, ed il Rev.^{mo} Parroco della Venerabile Chiesa di S. Paolo (aggiunto: ed il Sindaco di questa Città, che pro tempore saranno), in forza del presente, io sudetto ed infrascritto schedolante eligo e nomino in fidecommissarij di mia Eredità ed Opera delli Poveri Invalidi da me fondata, ed Amministradori delli beni miei ereditarij nella forma più generale e giuridica li detti Rev.^{mo} Arciprete, Rev.^{mo} Parroco e Sindaco che di tempo in tempo saranno in questa Città conjunctim tantum et non divisim, ed il detto Sindaco, legalmente eletto per pubblico e solenne Consiglio a norma delle veglianti Lettere circolari dei 9 Maggio 1785, e da tenersi detto Consiglio dalli soliti vocali e consulenti rappresentanti questa popolazione (il brano da in forza a popolazione è così modificato: conjunctim tamen et non divisim, e che il detto Sindaco fosse legalmente eletto per pubblico e solenne Consiglio a norma delle veglianti lettere circolari dei 9 maggio 1785); alli quali Rev.^{mo} Arciprete e Parroco e Spettabile Sindaco, che di tempo in tempo saranno, concedo l'ampia potestà di amministrare conjunctim et non divisim tutti li beni miei ereditarij, per nome e parte di detti Poveri Invalidi, miei Eredi Universali, (il brano da che di tempo a universali è così modificato: verificato detto caso che la Compagnia di Gesù non volesse o non potesse essere, concedo l'ampia potestà di amministrare conjunctim et non divisim tutti i miei beni ereditarij per nome e parte di detti poveri Invalidi, miei eredi universali istituiti e sostituiti come sopra, e) per eseguire la mia testamentaria disposizione, poiché così voglio e non altrimenti.

Il. (Quest'articolo è scomparso nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino e comando che il Sindaco di questa Città dovesse (stare), nella carica sudetta di fidecommissario ed amministradore di mia Eredità e Opera da me fondata, per il solo triennio che, giusta le leggi del Regno, deve durare la sua elezione e carica di Procuradore Generale del Pubblico: e se mai accadesse che il Tribunale del Real Patrimonio o jure devoluto eligesse il Sindaco senza precedere il solenne Consiglio, o in altra maniera provvedesse il Governo politico ed economico di questo Pubblico, o confermasse il Sindaco che già ha compito il suo triennio, in tal caso, dal giorno che il Sindaco sudetto avrà

compito il triennio di sua carica in poi, si senta escluso dall'Amministrazione di mia Eredità, ed in sua vece sento deputare e nominare per Deputato interino, sino alla scelta del novello Sindaco nella debita forma e previo il solenne Consiglio, quella persona che nomineranno li altri due fidecommissarj, Rev.^{ma} Arciprete e Parroco, ed il Spettabile Regio Proconservadore di questa Città unitamente; e questo Deputato interino, ed in vece del Sindaco sudetto, amministrasse intieramente assieme all'altri due fidecommissarj la mia Eredità ed Opera da me fondata; al quale Spettabile Regio Proconservadore e Rev.^{ma} Arciprete e Parroco in tal caso sento trasferire e concedere la facoltà di fare la detta elezione di Deputato interino, di maniera che la mia Eredità in ogni tempo sia amministrata da' tre sudetti Deputati e fidecommissarj conjunctim et non divisim, giusta le leggi da me prescritte, poichè così voglio, e non altrimenti.

12. (Quest'articolo ha assunto il n. 11 nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino ed espressamente comando io schedolante (omesso io Schedolante) che li detti Fidecommissarj sopra eletti (aggiunto: **quando la Compagnia di Gesù non avrà o cesserà nell'amministrazione della mia eredità**), dopo la mia morte dovessero fare il dovuto inventario di tutti li beni miei nella forma legale, e sospendere (aggiunto: **se non l'avrà fatto la mia erede universale**) tutti li negozj di qualunque genere, da me sino al punto di mia morte faciendi; e qualora si trovassero generi di negoziazione estanti, che allora ed in tal caso dovessero li generi sudetti, una con tutto il mobile che non si troverà legato, venderli al miglior prezzo, e con quel maggior vantaggio (che) potranno prudentemente trovare a beneficio delli miei Eredi Universali e dell'Opera da me fondata (la frase e dell'Opera da me fondata è modificata in e del detto Spedale d'Invalidi da me erigendo), ed il prezzo di essi generi e tutto il denaro che troveranno nella mia Eredità, dovessero impiegarlo in compra di predj tuti e sicuri e rendite sopra tuti e sicuri predj, ad oggetto di unirsi alli miei beni e rendite e far frutto a favore delli Poveri, miei Eredi Universali, ed aumentare l'annuale percezione dei frutti di mia Eredità addetti al loro mantenimento (la frase da miei Eredi Universali a mantenimento è così modificata: da me sostituiti come sopra), poichè così voglio, e non altrimenti.

(Compensi per gli amministratori dell'Eredità)

13. (Quest'articolo ha assunto il n. 12 nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino ed espressamente comando che detti beni miei ereditarj ed Eredità ed Opera da me fondata (ed Opera da me fondata è modificato in e lo Spedale da me erigendo) si amministrassero dalli miei Fidecommissarj (aggiunto: **quando cioè la Compagnia di Gesù non entrasse o cessasse nell'amministrazione**), con tutte quelle cautele colle quali si amministrano tutte le altre Opere pie di questa Città, e che tutte l'espensionj (ossia spese) si facessero per via di mandato solenne, con apoca pubblica da scritturarsi e tenersene legale conto e scrittura; a(I) quale oggetto eligeranno li detti Fidecommissarj il Computista o sia Detentore, il Notaro, il Tesoriero ed il Procuradore ad exigendum, o sia ad cogendum, per atto publico, e tutti li Officiali subaltermi che saranno necessarj per il servizio di detto Spedale, dando alli stessi un competente salario; benvero che al detto Procuradore ad exigendum, o sia ad cogendum, potranno assegnare il dritto di soli grani dieci per onza delle somme che effettivamente esigerà e farà arrivare colla sua attività in potere del Tesoriere, stimando superfluo il dritto di tari uno per onza, che si paga attualmente dalle Opere pie alli Procuradori, stantechè le partite esigende appartenenti alla mia Eredità ed Opera da me fondata, non sono tanto tenui, minute e numerose come quelle delle Opere pie, per la responsabilità delle quali Procuradore e Tesoriere voglio e assolutamente comando che debbano li detti Fidecommissarj eligere persone le più oneste, abili ed inclinate a proteggere e portare avanti li Poveri e soccorrere l'umanità, e che

diano, e specialmente il Tesoriere, cautela sufficiente di loro responsabilità delle somme che a sue mani perverranno (il brano da e farà arrivare a perverranno è così modificato: perché le partite esigende non sono tanto quantitative), poiché così voglio, e non altrimenti.

(Non si vendano né si alienino gli Orti della "Campanella" e della "Senia degli Schetti" e le Terre del "Casale del Conte", ma solo i "beni urbani")

14. (Quest'articolo ha assunto il n. 13 nel testamento del 1811, ma è stato interamente modificato nel nuovo testo, espresso in calce). Di più voglio, ordino ed espressamente comando che non possono li Fidecommissarij, come io loro espressamente proibisco, vendere o alienare a tutti passati o, a nome di cenzo enfiteutico e riservativo, alienare e concedere ad altri li miei beni mobili e fondi ereditarij, e specialmente l'Orto della Campanella, la Senia della Schetti e le Terre del Casale del Conte, e nemmeno colle solite formalità delle solenni e dispensa del Principe, e per causa di utilità e necessità, ma assolutamente le terre sudette e beni miei rustici si dovessero tenere, per conto di mia eredità, a gabella e sotto l'amministrazione delli detti Fidecommissarij, e colle dovute solennità e cautele darsi a gabella al maggior vantaggio delli miei Eredi Universali, dichiarando nulle tutte le alienazioni e censuazioni (che) forse si teneranno di fare dalli miei Fidecommissarij contro la sudetta proibizione, e sotto le pene canoniche nella "Ambitiosa de rebus Ecclesiae non alienandis" e sotto le pene nelle Leggi Civili contenute; riguardo però alli beni urbani di mia Eredità, rimetto alla buona coscienza e prudenza di detti miei Fidecommissarij a risolverne la censuazione, secondo le circostanze delli tempi e secondo giudicheranno più utile e vantaggioso alli miei Eredi Universali; con che, però, risolvendone la censuazione, che debbono osservare le infrascritte condizioni, cioè precedere la stima di un perito le solennità dei proclami al pubblico incanto e fissare il canone corrispondente alla stessa stima, e che questo canone sia in metà perpetuo, e l'altra metà sola fosse riscattabile e che non si senta permessa per questi stessi fondi urbani altra alienazione, fuori della sola censuazione enfiteutica, perché così voglio e non altrimenti).

L'articolo è stato così interamente modificato: Di più voglio, ordino ed espressamente comando che non possano li Fidecommissarii o il Padre Rettore di detto Collegio vendere o alienare a tutti passati li miei beni ereditarii, ma li beni urbani, cioè l'isola delle case terrane e solerate che io possiedo, con metterla all'incanti, e che li cenzi non fossero meno delli loeri attuali, ma anzi qualche cosa di più sopra li loeri, giacché sono fissati li loeri sudetti a prezzi assai bassi; ed il mio tenimento di case ove abito (può) concedersi anche all'incanto, purché il prezzo del censo annuale non fosse meno delle onze trentacinque, compresa la casa ove abito, con tre quarti comodi, li tre magazzini che vi sono sotto, la cavallerizza e la casa ove abita il mio servo Valentino, la carretteria e il catatoio per il cocchiere, e medietà di detto censo costituendo fosse perpetua e metà redimibile, e per la qual cosa dono sempre la preferenza a mio nipote D. Anastasio, se lo vorrà per se stesso o per li suoi figli per detto prezzo di onze 35, medietà redimibili e medietà perpetui, e così ancora si censissero le altre case, locate presentemente alla vedova del D. D. Giovambattista Bembina e D. Anna La Rocca e D. Giacomo Tobia, con porzione di censo perpetuo e porzione redimibile, restando però sempre per conto della mia eredità le botteghe di sotto e le case locate a Maestro Mariano Marrocco e come sotto si dirà, poiché così voglio e non altrimenti.

(Il denaro, proveniente da capitali, si reimpieghi "per la sussistenza dell'Eredità")

15. (Quest'articolo ha assunto il n. 14 nel testamento del 1811). Di più voglio ed espressamente comando che tutto il denaro (che) perverrà dal capitale delli beni stabili (aggiunto: urbani), da

alienarsi per via (da alienarsi per via modificato in o sia) della censuazione enfiteutica o sia della reluizione (*aggiunto: della medietà da imporsi sopra li fondi urbani, quanto dalla reluizione*) di qual si sia altra rendita di mia Eredità, tanto da me fondate ed acquistate, quanto di quelle che successivamente si anderanno acquistando, debbono li miei Fidecommissarj (*aggiunto: o il Padre Rettore di questo Collegio*) curarne sollicitamente il rimpiego in compra di altri fondi stabili, tuti e sicuri, o di rendite tute e sicure e sopra tuti e sicuri fondi, *procurando la cautela più soda e sussistente della mia Eredità (la frase da procurando a Eredità è così modificata: per la sussistenza di detta mia eredità)*, e che nelle dette reluizioni non possa il capitale restare in podere di essi Fidecommissarj, ma direttamente passare nella Cassa dei capitali delle Opere pie delle tre chiavi, esistente attualmente dentro il Venerabile Monistero di S. Chiara di questa Città (*aggiunto: oppure nella Cassa dei capitali di detto Venerabile Collegio, nel tempo cioè e possesso e amministrazione del Padre Rettore del Collegio*), o dalla detta Cassa pagarsi alla persona che sarà per vendere (*aggiunto: o soggiogare*) alla mia Eredità i fondi o rendite sopra le quali dovrà farsi il rimpiego di detto capitale col perpetuo rinvestimento e con convenire, nella compra delle rendite, il patto di dovere il debitore del censo che ne domanderà la reluizione, ammannire e legalmente dare in iscritto la notizia alli miei Fidecommissarj della reluizione (*che*) pretende di fare del rispettivo censo per certo tempo prudenziale, come sarebbe per mesi sei o quattro, pria d'effettuarsi la reluizione sudetta, ad effetto di potere in tal modo li Fidecommissarj (*aggiunto: o il Padre Rettore sudetto, nei rispettivi tempi di loro possesso*) procurare aggiatamente il nuovo impiego, e con serietà applicarsi all'esame delle cautele del nuovo impiego e poter, fra le persone che dimanderanno il rimpiego, scegliere le più solvibili, idonee e cautelose, come in buona parte delle mie rendite attuali si trova apposto questo patto, e procurare ancora di convenire, colli venditori e debitori di censi bullali, il patto di non voler godere il beneficio della dilazione accordata dalla Carta Reale del 1735 ed altra moratoria, colla rinuncia espressa di tali beneficj e moratorie, per così potersi in ogni anno, al tempo della maturazione del pagamento, a mente delli contratti, percepire senza remora dalla mia Eredità li frutti di detti censi a beneficio delli miei Eredi Universali; *e finalmente procurare di convenire, colli detti venditori e debitori di censi, il patto di dovere li stessi al capo d'ogni novennio per atto publico dichiarare la mutazione dei confini dei beni ipotegati alli detti censi e rinovare li confini sudetti con distintamente enunciare li passati e lo stato attuale per la identifica e verifica delli estremi, tanto necessaria per il fondamento della ipoteca, e per l'esperibilità dell'azione ipotecaria ed ogni altra azione sopra detti beni, e di potersi costringere coll'adempimento di questo patto, e come si ritrova in alcune mie rendite convenuto ed apposto tale patto nelli contratti soggiogatori, poiché così voglio, e non altrimenti.*

La parte finale dell'articolo da e finalmente è così modificata: e finalmente convenire che essenzialmente ed accuratamente stabilisco che li dritti di decima e tari si pagassero tutti per intieri dalli soggiogatarj, e non già medietà sopra la mia eredità, seppure fosse tenuta detta mia eredità a pagare, oltre li soliti patti di renovazione di confini in ogni novennio, quando sarà censo bullare, perché così mi piace e non altrimenti.

*(Lo "Spedale d'Invalidi" sorge nel cortile rustico del Collegio e nei magazzini attigui;
Poratorio sia quello della Congregazione Segreta;
le "regole" siano quelle dello "Spedale" di Girgenti e di S. Michele in Ripa di Roma)*

16. (Quest'articolo ha assunto il n. 15 nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino e comando che la Casa di detto Spedale dell'Invalidi, che io sento fondare, si debba dalli miei Fidecommissarj fare e costruire (la frase è così modificata: che la Casa di detto Spedale d'Invalidi erigenda

sento costituirla) nel cortile rustico di questo Venerabile Collegio dei Padri Gesuiti e negli magazzini di n. 2 e 3 del detto Collegio, magazzino dell'orzo un tempo, piccola stalla e pagliatora (la frase da e negli magazzini a pagliatora è così modificata: con farvi l'apertura per comunicare in esso Collegio nello stanzone ov'è il forno attualmente sotto il dammuso reale del refettorio), che dal Tribunale del Real Patrimonio (aggiunto: li magazzini di detto cortile rustico) furono concessi a censo enfiteutico per onze otto annuali a (a modificato in al fu) D. Giuseppe Di Fiore pro persona nominanda, previe le dovute solennità per contratto stipolato agli atti di Notar D. Gaspare La Colla di questa (Città) sotto li 6 Agosto VII Indizione 1804, approvato dal detto Tribunale per Dispaccio Patrimoniale in data dei 25 Agosto, e presentato ed eseguito nell'ufficio del R. Proconservatore di questa sotto li 29 dello stesso mese ed anno; (le) quali stanze ed officine si trovano a me successe dal detto Di Fiore in virtù di subenfitesi agli atti di Notar D. Marco Antonio Maurici di Palermo a primo Giugno 1805; e caso mai non bastassero le dette stanze per la costruzione della detta Casa, voglio dire che li detti Fidecommissarij (aggiunto: o il Padre Rettore del Collegio in tempo di loro amministrazione) si potessero avvalere di porzione del collaterale terreno dell'Orto nominato della Scnia, di pertinenza un tempo del Collegio, oggi a me spettante, fabbricandovi le stanze che vi saranno di bisogno per compire la detta Casa; la quale voglio che fosse a pian terreno, non occorrendo che si fabbricasse in alto, per restare così più commoda alli Invalidi; e secondo le circostanze, potranno concertare colli Giurati di questa (Città) o pure (la frase da potranno a o pure è così modificata: si potrà) convenire colli Reverendi Padri Gesuiti, di potersi avvalere dell'antica Congregazione Segreta per Oratorio di detti Invalidi (la frase da di potersi a Invalidi è così modificata: di dover servire per oratorio di detti Invalidi quello dell'antica Congregazione Segreta oggi rinnovellata); alla quale Casa del nuovo Spedale dell'Invalidi da me eretto e fondato, fabricata che sarà, voglio che li Fidecommissarij sudetti ponghino al di fuori, sopra la porta questa iscrizione: "Pauperes, Debiles, Caecos et Claudos introduc huc" (Luca. 14) (la frase da alla quale alla sua fine è stata cancellata). Le regole e costituzioni della quale Casa ed Ospedale debbono dalli detti Fidecommissarij (aggiunto: o dal Padre Rettore sudetto) formarsi e stabilirsi a norma di quelle (che) si trovano fatte per la Casa di detto Ospedale d'Invalidi, fondata in Girgenti per capitoli publicati in Notar D. Calogero Palumbo a 6 Marzo 8^a Indizione 1745, e dell'altre, in stampa di S. Michele in Ripa di Roma, mutatis mutandis; li quali capitoli e carta in stampa si conservano a tale uopo nelle mie carte e scritture, sempre però coll'idea di dover essere diretti all'oggetto principale di soccorrerli nello spirituale e nel temporale, con dover adempire quanto io avrò disposto nel caso che detti poveri non vivessero in comune; ed oltre a ciò, per lo spirituale, quando saranno in comunità, dovranno assistere ogni giorno al Sacrificio della Santa Messa, all'esame della coscienza la sera, agli atti propri di Cristiano ogni mattina, ed altro (omesso ed altro, si aggiunge: al Santissimo Rosario la sera, ed a tutti gli esercizi di pietà con doverli applicare in suffragio dell'anima di me Schedolante e di tutti li miei parenti, inculcando ciò al Padre che l'assisterà, di rammemorarlo ogni giorno, poiché così voglio, e non altrimenti.

(Non fondandosi nel cortile rustico del Collegio, lo "Spedale"
 si aggregi a quello "d'Infermi" di S. Vito o "alla chiesa della Madonna della Catena,
 con comprare un poco della chiusa collaterale")

17. (Quest' articolo è scomparso nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino e comando che, quando mai in detto cortile rustico del Collegio non si permettesse dalli Reverendi Padri Gesuiti di costruirsi detto Spedale d'Invalidi (lo che non temo), in tal caso voglio che si aggregasse detto

Spedale d'Invalidi all'altro che esiste in questa Città per Spedale d'Infermi, salvo il dovuto consenso degli Rettori e Deputati; e nella miglior maniera potranno li miei Fidecommissarij (due delli quali, cioè l'Arciprete ed il Sindaco hanno ingerenza in detto Spedale dell'Infermi come Deputato e Rettore Gentiluomo) convenire colli Rettori, potendo essi di accordo convenire, se lo giudicano, di destinare per l'Invalidi il corridore di S. Vito, e l'altro ove stanno le Donne ammalate, ed il nuovo dormitorio per le Donne farsi a spese di mia Eredità, sopra l'attuale Spedale.

18. (Quest'articolo è scomparso nel testamento del 1811). E se per detto Spedale d'Infermi non potrà convenirsi, giudico che si facesse il soprascritto Spedale dell'Invalidi con aggregarlo alla Chiesa della Madonna della Catena, con comprare un poco della Chiesa collaterale.

(Si mantengano nello "Spedale" almeno 12 o 33 poveri,
"di anni cinquanta o meno", purché invalidi)

19. (Diventato n. 16 nel testamento del 1811). (Aggiunto: Più voglio, ordino e comando che) Riflettendo poi io che li frutti annuali delli miei beni che sono addetti alla sussistenza di questa Casa ed Opera (ed Opera è modificato in: e Spedale dei Poveri) da me fondata non sono sufficienti a supplire ed occorrere alla necessità di tutti li Poveri Invalidi, volendo anche dare un sistema fisso e costante e lontano dall'arbitrj all'erogazione di detti frutti, (omesso da volendo a frutti), voglio, ordino e comando che, colli frutti annuali delli miei ereditarij, si mantenessero e si alimentassero dalli Fidecommissarij n.º (modificato così: colli frutti annuali di detta mia eredità si mantenessero almeno numero dodici poveri e si alimentassero dal detto Padre Rettore e dalli detti Fidecommissarij, sino a tanto che si potrà compire il numero di) trentatré poveri nati o dimoranti da molto tempo in questa Città d'Alcamo e cittadini della stessa (omesso: e cittadini della stessa), in onore delli anni trentatré nei quali il Verbo Eterno fatto uomo abitò visibilmente fra noi mortali; delli quali trentatré poveri che fossero invalidi se ne scegliessero da detti Fidecommissarij n. diecidotto della classe di quelli che nell'età avanzata (così modificato da delli quali a avanzata: dovendosi però eleggere li detti poveri di quelli dell'età avanzata), dovendo essere maggiori almeno di anni cinquanta, e non già minori, o per la privazione di qualche membro o di qualche senso del corpo fossero inabili ed incapaci a procacciarsi il vitto e la propria sussistenza (così modificato: di anni cinquanta, o meno se cioè avessero qualche privazione o mutilazione di qualche membro o sentimento di loro corpo, inabili ed incapaci a procacciarsi il vitto e la propria sussistenza), con che dovessero essere di buoni costumi, e di quelli che nell'età verde avessero faticato a proporzione della loro abilità, per non dare anza (ossia luogo) alli poltroni, alli vagabondi e viziosi, e fossero scelti di ogni ceto, qualunque si fosse, civile, arteggiano, contadino, ed anche ecclesiastico (se così la necessità esigerà), preferendo sempre il più povero ed il più bisognoso, che avesse meglio le qualità di sopra espresse, e l'altri n. quindici fossero scelti dell'altra classe delli poveri invalidi per difetto d'età, come sono li pupilli e minori poveri ed orfani, preferendo sempre quelli che fossero orfani di padre e madre a quelli di solo padre, che fossero li più accostumati ed istruiti nella dottrina cristiana e (nati) di legittimo matrimonio, veramente poveri, di una età capace di poter apprendere qualche arte, cioè dell'anni nove in poi, escludendo li figli illegittimi e spurj e quelli che hanno il padre vivente, tuttoché mendico; alle quali due classi di persone della prima, cioè, e dell'ultima età, maschi e non donne, eccettoché come infra non si potesse avere il numero intiero di quindici maschi e cittadini di Alcamo come sopra, esclusi l'illegittimi e spurj, sento e voglio che si soccorresse all'oggetto di somministrare alli primi cioè dell'ultima età, nelli quali possono includersi li mutilati di membro o privi di qualche senso corporale, tutti li soccorsi della religione e disporli a ben morire ed a guadagnarsi la vita eterna, ed alli secondi per educarli nelle

virtù cristiane e sociali, e loro insegnare qualche arte meccanica, colla quale potersi rendere utili alla Società, e non già di aggravio o di peso agli stessi, poiché così voglio, e non altrimenti.

La parte finale dell'articolo è stata rimaneggiata: alle parole **qualità** espresse segue la frase: **alla quale classe di persone per ora sento soccorrere, cioè alli vecchi inabili, per disporli a ben morire e vivere l'ultimi giorni cristianamente, poiché così voglio e non altrimenti.**

17. Di più voglio, ordine e comando che - quando, con l'acquisto che farà nuovamente il detto Spedale per limosine o per legati, vi fosse il capimento di compire il numero di trentatré - si eligessero tanti altri poveri, cioè altri sei dei vecchi e inabili, e lo resto che siano orfani di padre e madre, li quali si educassero nelle virtù cristiane (e) s'insegnasse alli stessi qualche arte meccanica - esclusi sempre li spurii e (nati) di illegittimo matrimonio - dall'anni dieci all'anni diciotto, s'imparassero a leggere e scrivere ad abaco, per renderli membri utili alla Società; e se non si può arrivare al detto numero di trentatré, qualcheuno (sia) tanto delli vecchi quanto delli ragazzi che si potranno ricevere, ma che li primi dodici siano sempre delli vecchi, e, morto uno, il Padre Rettore o li Fidecommissarij vi faranno entrare un altro.

("Alimenti" e "vestimenti", "educazione" e "cura spirituale" di poveri o povere)

20. (Quest'articolo è scomparso nel testamento del 1811). Per adempire intanto gli oggetti di sopra spiegati, voglio, ordine e comando che alli stessi trentatré poveri (mentre non saranno ristretti in un luogo e nella Casa da costruirsi nello Spedale suddetto) si dovessero dare e somministrare dalli detti Fidecommissarij diariamente o al più di Domenica in Domenica, per mani dell'infra scritto Cappellano, grana dieci al giorno per cadauno, per poter vivere e sussistere, e darne ancora alli stessi di tempo in tempo li vestimenti, che (ossia di cui) rispettivamente nel loro stato avranno bisogno, purché per ognuno di essi non si spendessero più di onze tre all'anno per causa di detti vestimenti, ed in tutto li alimenti e vestimenti non eccedessero le onze nove per ognuno di essi poveri, si della prima che della seconda classe, per ogn'anno. Voglio poi che questi ultimi, cioè li ragazzi poveri allora percepissero e godessero delli alimenti a grana dieci il giorno, e delli vestimenti a ragione di onze tre l'anno per ognuno, quante volte si applicheranno ad imparare qualche arte meccanica, dovendo il maestro, uno o più, essere scelto dalli miei Fidecommissarij, e che sia morigerato, buon cristiano e buon cittadino, che potesse servir di esempio al giovine che gli si consegnerà; ed avendo io adottato li detti poveri per figli ed istituiti miei Eredi Universali, raccomando li stessi Poveri alli miei Fidecommissarij, pregandoli a riguardarli per loro figli, a prender cura delli loro andamenti ed educazione; e riguardo alli ragazzi, tener conto del profitto che faranno nelle arti e scienze per così poter ricevere la benedizione da Dio promessa a chi si prende cura delli poveri: "Beatus vir qui intelligit super egenum et pauperem"; e perciò quante volte alcuno di essi trentatré poveri non vivesse cristianamente, se fosse incorreggibile, o pure li detti giovani non attendessero ad imparare le arti meccaniche o la scienza che avranno scelta, in tal caso voglio, ordine e comando che li miei Fidecommissarij li privassero assolutamente dell'assegnazione di detti alimenti e vestimenti, ed in loro vece eligessero e surrogassero, alli stessi, altri poveri meglio accostumati, che sapranno approfittarsi di tale carità; quando poi saranno ristretti detti poveri in detto Ospedale fabbricando, abbiano quel tanto (che) sarà loro necessario per vivere e vestirsi nello stato di poveri però, e con la dovuta economia, poiché così voglio, e non altrimenti.

21. (Quest'articolo è scomparso nel testamento del 1811). Voglio, ordine e comando che le dette onze sei d'alimenti, ed onze tre di vestimenti annuali si dassero alli poveri della prima classe dal giorno che saranno eletti, sino alla loro morte naturale; e, morto uno d'essi, si passasse alla ele-

zione di un altro, con tenersi sempre il numero di diecidotto (eccettoché mancassero l'annuali introiti e frutti per tutto il mantenimento sudetto), e riguardo alli poveri della seconda classe si dassero sino a tanto che impareranno l'arte che sceglieranno col consenso delli Fidecommissarij, purché il detto tempo non eccedesse anni sette; elassi li quali, si sospenderà la detta contribuzione ed elemosina, e dovranno li Fidecommissarij eligere altri giovani, orfani e poveri, cittadini o nati in Alcamo, colle qualità sopra espresse, e così successivamente in ogni futuro tempo si debba osservare per Dio, per l'Anima mia e di tutti li miei Congiunti, poiché così voglio, e non altrimenti.

22. (Questo articolo è scomparso nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino e comando che, casomai non si trovassero orfani poveri maschi colle qualità sopra disposte, e non si potesse compire il numero delli quindici da me designato, in tal caso possono concorrere a detta elemosina e contribuzione di onze nove annue, per vitto e vestimento, le donne ragazze, povere ed orfane, colla stessa preferenza per le orfane di padre e madre, e quindi di solo padre, quante volte volesse rinchiudersi nel Reclusorio dell'Orfane o nella Casa delle Riparate, coll'obbligo d'imparare l'arte di tessere o ricamare o di cucire, sino a tanto che l'impareranno, purché non eccedesse l'anni sette, dopo li quali anni sette si sospendesse la detta elemosina, e si eligesse altro o altra orfana poiché così voglio, e non altrimenti.

23. (Quest'articolo è stato rimaneggiato nel testamento del 1811 e ha assunto il n. 18). Riguardo poi allo spirituale di detti poveri, voglio, ordino e comando che li Fidecommissarij eligessero un Cappellano, e se sarà Erede il Collegio, il padre Rettore destinasse un Padre Gesuita per prendere cura dello spirituale di detti poveri, volendo che in ogni Domenica di mattina, nell'Oratorio di detto Spedale d'Invalidi (e, mentre questo non sarà costruito e fondato, in qualche altro Oratorio, come sarebbe quello della Compagnia dei Bianchi, del Monte di Pietà, o di S. Giacomo, Opere tutte e tre addette alli poveri, o in quella delli Chierici a canto la Chiesa Madre, a parte aperte, secondo le Circolari), facesse loro un sermone ed esortazione analoga alla loro rispettiva età, facesse sentire la S. Messa alli stessi, che dovrà esso Cappellano celebrare per me ed a mia intenzione, e far loro fare quell'atti teologali e preghiere proprie di un cristiano, e recitare la terza parte del SS.^{mo} Rosario, farli accostare almeno una volta al mese a ricevere li Santi Sacramenti della Penitenza ed Eucarestia, ed in ogn'anno dar loro o far dare loro gli esercizi di S. Ignazio colle istruzioni e meditazioni, facendoli ritirare in qualche Casa d'Esercizj di questa Città o pure al detto Oratorio, mattina e sera; e quelli poveri che senza legittimo impedimento mancassero a detti officj di religione per due o al più tre volte, fossero esclusi dalla detta limosina, volendo che a questo riflesso li detti Fidecommissarij facessero al detto Cappellano congrua riconoscenza, a proporzione di sue fatiche ed amore col quale s'impiegherà in quest'opera di pietà, poiché così voglio, e non altrimenti.

(Pratiche spirituali dei poveri dello "Spedale", da applicarsi per la mia anima e per quelle dei miei congiunti)

18. Di più voglio, ordino e comando che l'esercizi di pietà si facessero sotto la sopra intendenza di un Reverendo Padre Gesuita o di un cappellano, quando subintreranno li Fidecommissarij nell'Oratorio di detto Collegio, che giudico dover essere l'anteoratorio della Congregazione Segreta, ove si potrà situare un comodo (bancone) per sedere; un prontuario altarino, per non miscarsi con li galantomini, (e) che ogni domenica di mattina nel detto oratorio si facesse loro un sermone ed esortazione analoga alla loro rispettiva età. Dopo andassero in chiesa, per assistere alle prediche ed alli catechismi che si faranno nella Chiesa del Collegio; la sera dire la terza parte del SS.^{mo} Rosario e per loro fare l'esame della coscienza; la mattina l'atti di fede, di speranza e carità, di adorazione e ringraziamento; in ogni anno li santi esercizi

di S. Ignazio, ed in ogni mese l'esercizio della buona morte e tutt'altro che lo zelo e la piet  del Padre Rettore o delli Fidecommissarij potr  suggerire per l'impegno (di) apparecchiarti e disporli alla buona morte, inculcando sempre, al Reverendo Padre che l'assister , che tutti li detti esercizi di piet  si applicassero per le anime dello Schedolante e dei suoi congiunti, e ci  replicarlo in ogni volta che si uniranno in comunit , perch  cos  voglio e non altrimenti.

(Biancheria e suppellettili per lo "Spedale" e per la chiesa o per l'oratorio del Collegio)

24. *(Quest' articolo nel testamento del 1811 assume il n. 19).* Di pi  voglio e comando che si dassero alla Casa del detto Spedale, da me eretto, tutta la biancheria di uso di mia persona (camicie, calzoni, calzette ed abiti di panno di quelli che si potessero accomodare alli poveri sudetti), li giogali *(ossia arredi sacri)* della mia Cappella colli calici per uso della Messa che si celebrer  per detti poveri *(aggiunto: e questi ultimi possono darsi per la Chiesa di detto Collegio, per anche somministrarsi al detto Oratorio, quando verr  pi  comodo); la tela in tocco (ossia in tessuto grezzo di lino o di cotone) mia di casa, li lenzuoli, camicie, e biancheria per tavola e cucina, di tela per  di casa o di manifattura e tessitura di Alcamo, e leacoltrice ordinarie di filo o lana, li letti con loro materazzi e piomazzi, che avessero per  le fodere lavorate in questa Citt , li pagliacci (ossia pagliericci), le tavole e li cavalletti anche di ferro delli rispettivi letti, il rame (ossia l'armamentario in rame) pi  grosso di cucina, li piatti di creta (ossia di terracotta) e li stipi (ossia armadi) che sono nel guardarobba e boffette (ossia tavoli) ordinarie, li candilieri di stagno, e simili mobili di minore rilievo che potessero servire per uso di detta Casa e Spedale, poich  cos  voglio, e non altrimenti. (La seconda parte dell' articolo   cos  rimaneggiata nel testamento del 1811: la tela in tocco mia di casa, li lenzuoli, suppellettili ed ogni altro che posano servire per li poveri, come tutto il rame che potr  adattarsi per servizio di detto Spedale, le cultr  ordinarie o di filo, li cavalletti di ferro, tavole ed ogni altro e tutto quello che si pu  adattare al servizio di detti poveri, di tutti li miei mobili che sono in mia casa, perch  cos  voglio e non altrimenti).*

(Si levi l'ozio ai poveri ed essi si impieghino in servizi utili)

25. *(Quest' articolo nel testamento del 1811 assume il n. 20. Aggiunto: Di pi  voglio, ordino e comando che)* Non essendo conveniente che li detti poveri della prima classe, tuttoch  invalidi, stassero oziosi, ma *(ritenendo opportuno)* che fatigassero per quanto potr  permettere la loro cadente et , perci  li capitoli di detta Casa e Spedale dovranno avere per base anche questo rilevante oggetto di levar l'ozio alli stessi ed impiegare quelli che saranno abili alli servizi della stessa comunit  in quell'impieghi che saranno loro proporzionati, e lo resto farli lavorare e fatigare per qualche manifattura facile, come sarebbe di panieri, cartelle *(ossia ceste)*, coffe *(ossia corbe)*, scope, canestri ed altre opere di curina *(ossia di cerfuglione)*, ed altre simili, ed il capitale di queste manifatture debbasi somministrare alli stessi della Casa, e la terza parte del lucro, dedotto il capitale, ceder si debba a beneficio di detto povero che l'avr  fatigato, per cos  allettarli alla fatica, pregando li detti Fidecommissarij di procurare *(di)* introdurre in detta Casa qualche migliore e lucrosa arte *(omessa la frase da per cos  ad arte)*, poich  cos  voglio, e non altrimenti.

(Il Cappellano istruisca i ragazzi e faccia fare ad essi e ai vecchi "opere e pratiche di cristiana piet ")

26. *(Quest' articolo   scomparso nel testamento del 1811).* Di pi  voglio, ordino e comando che

alli ragazzi come sopra eligendi si dovesse la sera dal Rev.^{do} Cappellano o da un Maestro insegnare il leggere e lo scrivere e l'abaco, dopo che nel giorno si occuperanno nell'apprendere le arti, e che a tutti li detti poveri della prima e seconda classe (il Cappellano) facesse fare ogni sera l'esame della coscienza e la mattina udire la S. Messa che gli celebrerà ogni giorno per me ed a mia intenzione nell'Oratorio di detta Casa, e far recitare giornalmente la terza parte del SS.^{mo} Rosario ed altre opere e pratiche di cristiana piet , poich  cos  voglio, e non altrimenti.

(Si diano "alimenti e soccorso", anche ad ammogliati poveri, vecchi e inabili, purch  non convivano con quelli dello "Spedale" ma intervengano agli esercizi di piet  che vi si svolgono)

27. (Quest'articolo   scomparso nel testamento del 1811). Di pi  rimetto alla coscienza delli miei Fidecommissarij ed alla loro prudente carit  eligere nel numero delli poveri della prima classe vecchi ed inabili qualche povero che si trovasse ammogliato, e dare a costui qualche giornaliere sussidio nella propria casa, con farne partecipare alla moglie sua e senza farlo convivere cogli altri poveri in esso Spedale, al quale per giusta previdenza non possono essere ordinariamente ammessi gli ammogliati, purch  detti poveri, che riceveranno l'alimenti ed il soccorso fuori dallo Spedale intervenissero di giorno alli esercizi di piet  (che) si fanno in detto Spedale quotidianamente, giacch  il mio principale oggetto si   quello di aggiutarli (ossia aiutarli) nello spirituale e disporli a fare una buona e santa morte per la quale (vi)   molto buona disposizione nell'et  canuta: ma tale dispensa circa qualche ammogliato deve essere rara ed straordinaria ed in deficienza di poveri non ammogliati, poich  cos  voglio, e non altrimenti.

(Il numero dei poveri, anche se non conviventi nello "Spedale", pu  diminuirsi da 33 a 20, purch  12 siano i vecchi e 8 i ragazzi)

28. (Quest'articolo   scomparso nel testamento del 1811). Voglio anche e comando io schedolante che li miei Fidecommissarij, nel caso che li frutti annuali di mia Eredit  non fossero sufficienti a detti trentatr  poveri ed alle spese necessarie per lo mantenimento di detto Spedale, Officiali e Subalterni, specialmente nel primo tempo dopo la mia morte e mentre si costruir  lo Spedale sudetto, possono minorare e restringere il numero dell'istessi poveri da convivere ed alimentarsi in detto Spedale, anche nel caso che non fossero in comunit  ma fuori dello Spedale, sino al numero di venti: cio  quelli della prima classe vecchi ed invalidi al numero di duodeci che corrisponde al numero de' SS. Apostoli, ed in onore delli stessi, e quello della seconda classe, dei ragazzi, al numero di otto; ma potendo colli frutti annuali di mia Eredit  mantenersi tutto il compito numero di trentatr  poveri, voglio che si mantenga; e casomai sopravvanzer  qualche somma annuale al mantenimento limitato di detti trentatr  poveri da me ordinato, tutto il dippi  si debba dalli miei Fidecommissarij impiegare in limosina delli poveri di questa Citt  con quella carit  e prudenza cristiana che a tanto impiego   conveniente, e non altrimenti.

(Nel "primo tempo" sia amministratore e soprintendente dello "Spedale" D. Ignazio Ferrito)

21. Di pi  voglio, ordino e comando che il Reverendo Padre Rettore del Collegio, o li Fidecommissarij che subentrassero cos  disposti, dovessero eleggere un amministratore per detto

Spedale, per avere cura del temporale vitto e delle provvigioni che saranno necessarie per assistere anche li Poveri in tutte le biancherie, rappezzare le istesse, badare alla cucina ed alla tavola nelle ore designate, provvederli di legna ed altro, ed animarli anche per gli atti in comune, come di andare all'esercizii di pietà, e soprintendere alli stessi anche nelle fatiche di mani, provvederli di letti, sempre sopra la mia eredità, insomma di assisterli in tutto e per tutto e dirigerli in quello che sarà necessario, dando al medesimo il salario di onze trenta all'anno; e voglio che per questo primo tempo fosse amministratore e soprintendente D. Ignazio Ferrito durante la sua vita, e poi in appresso, dopo la di lui morte, s'eliggerà un povero dei galantuomini, capace ed abile se vi fosse, o qualche Sacerdote che si potesse avere, poichè così voglio e non altrimenti.

(A chi i fidecommissari dell'Eredità debbano render conto dell'amministrazione)

29. *(Nel testamento del 1811 quest'articolo ha assunto il n. 22).* Di più voglio ed espressamente comando io schedolante che li detti miei Fidecommissarij (*aggiunto: negli casi di sopra che subentreranno nell'amministrazione*), sieno tenuti ed obligati, come io sento in forza della mia presente schedola obligarli, a rendere il conto di loro amministrazione di triennio in triennio *al Giudice Civile, o alla Regia Deputazione dell'Ospedali di questo Regno* (la frase è così modificata: **o alla Regia Suprema Giunta dell'Ospedali del Regno** nuovamente eretta da S. R. M. con Real Dispaccio de' 2 Maggio 1802, o pure a chi per le leggi del Regno dovranno darlo, escluso però da detto obbligo il Padre Rettore del Collegio, *se si verificherà il caso d'essere o continuare Erede Universale il Collegio delli Gesuiti* (omesso da se si verificherà a Gesuiti e aggiunto: **che lo dovrà solamente al Padre Provinciale della Compagnia**) nel modo e maniera che si dona il conto dell'Università (*aggiunto: o ad altri che si fossero*); e detto conto dovrà darsi (*aggiunto: dalli Fidecommissarij*) nel modo e maniera che si dona il conto dell'Università (*aggiunto: o ad altri che si fossero*), cioè con fare il piano ed il conto in forma di carico e discarico, con descrivere tutti li beni e rendite annuali ereditarie e discaricarsi dell'esigenza e fruttato de' medesimi, per così conservarsi sempre li beni e vedersi quali partite si siano esatte e quali non esatte, e dare similmente l'altro conto d'introito ed esito colle distinte rubriche di salari e spese diverse; benvero che siano tenuti detti Fidecommissarij, senza umani riguardi, costringere tutti li debitori della mia Eredità annuali e correnti, venuto il tempo della maturazione di loro pagamenti, a pagare e corrispondere le somme da essi rispettivamente dovute alla mia Eredità, ed implorare l'ufficio del Giudice e de' Magistrati supremi e competenti per sino all'effettivo pagamento del loro dare; ed oltre l'aggravio di loro coscienza che (*ossia: in cui*) incorreranno, se mancheranno per umane contemplazioni a questo punto interessante da cui dipende la sussistenza di tanti poveri, restino soggetti a quelle pene delle leggi canoniche inflitte all'amministratori trascurati delle Opere pie, come ne sento d'ora io, a nome de' Poveri miei Eredi Universali, implorare la giustizia e zelo delli Magistrati e Ministri competenti, poichè così voglio, e non altrimenti.

(Il rettore del Collegio, nel tempo della sua amministrazione, sia tesoriere)

23. *(A questo punto è inserito il seguente articolo n. 23):* Di più voglio ordine e comando che, nel tempo che sarà amministratore il Padre Rettore del Collegio, facesse il tesoriere esso stesso e dasse di mano propria quello che occorrerà spendere a mandato o a polizze del Detentore in quella maniera che giudicherà opportuna, poichè così voglio e non altrimenti.

(I fidecommissari operino, "con prudenza e carità", per il "buon essere dell'Opera" e per la "facile esecuzione" delle disposizioni)

30. *(Nel testamento del 1811 quest'articolo ha il n. 24).* Di più, per qualche dubbio che potrà occorrere nell'esecuzione delle mie disposizioni intorno all'amministrazione e governo di detto Spedale da me eretto e fondato (la frase da me eretto e fondato è modificata in: erigendo) in forza del presente, dono alle due miei Fidecommissarij Ecclesiastici, Rev.mo Arciprete e Rev.^{mo} Parroco, (la frase alle due miei Fidecommissarij ecc. è modificata in al detto Padre Rettore del Collegio o agli Fidecommissarij che subentreranno nella detta amministrazione) la piena facoltà d'interpretare tal punto dubbio di mia disposizione e conciliare le contrarietà che si scopriranno, con quella prudenza e carità che è propria del loro sacerdotale carattere e ministero, purché però resti sempre salva la sostanza di mia disposizione testamentaria e l'oggetto principale della medesima, essendo diretta la detta facoltà di interpretare l'articoli dubbj e contrarj, e di regolarli, al buon essere della stessa Opera ed alla facile esecuzione della mia disposizione, poichè così voglio, e non altrimenti.

(Norme sul vestiario e sul vitto: "una minestra di legumi o di verdure e otto onze di pane")

31. *(Nel testamento del 1811 quest'articolo è stato modificato nel testo qui riportato al n. 25).* Circa poi al vitto ed al vestiario delli poveri che conviveranno in detto Spedale, dono la facoltà, alle miei soprariferiti Fidecommissarij, che formassero li Capitoli avendo presenti quelli di Girgenti e di S. Giovanni di Ripa come sopra, che il vitto fosse frugalissimo, per lo più di legumi, ed a tenore delle forze dello Spedale e della qualità di poveri, con la maggiore economia nella scelta della qualità de' cibi, e per il vestiario con quel maggior risparmio si potrà, dovendosi servire, per fare le tele ed altro, delle fatighe di quei (che) abitano nelli due Reclusorj delle Riparate ed Orfane, per partecipare anche queste della mercede e far tutto con fedeltà, con risparmio e durare, perchè così voglio, e non altrimenti.

25. E in caso che il Padre Rettore pro tempore conoscerà non poter sussistere detto Spedale col convivere unitamente li Poveri, dono anche la facoltà al medesimo Padre Rettore di fare ogni mattina il caldaio per detti Poveri, con una minestra di legumi ed anche di verdure domestiche o selvatiche e coll'onze otto di pane alli Poveri designati, purché li detti Poveri praticassero l'esercizio di pietà sopra descritti e non mancassero ad essi di assistere, poichè così voglio e non altrimenti.

(Si celebrino una messa quotidiana, nell'oratorio o nella chiesa del Collegio, e nelle domeniche e negli anniversari di morte di componenti della famiglia Mangione si applichino in loro suffragio)

(I due articoli seguenti, n. 32 e n. 33, confluiscono, nel testamento del 1811, nell'unico articolo n. 26).

32. Di più voglio, ordino e comando io schedolante che il Rev.^{mo} Cappellano dello Spedale da me eretto come sopra, o altro Sacerdote eligendo dalli miei Fidecommissarij, debba giornalmente celebrare una Santa Messa nell'Oratorio della detta Casa e Spedale, o della Chiesa del Collegio de' Gesuiti, per commodo spirituale delli Poveri in esso commoranti, ed in quell'ora più commoda alli Stessi; ed essendo egli impedito a celebrarla per se stesso, la facci celebrare col consenso del-

li miei Fidecommissarij da altro Sacerdote, colla limosina di tari due per ogni Messa, oltre del dritto di consumo e candele che si somministreranno dalla mia Eredità, avvalendosi per sagrestano di uno delli poveri in esso Spedale commorante, a questo fine addestrato a tale mestiero; e questa Messa secondo la mia intenzione debba applicarla, e notare ogni giorno la seguita celebrazione in un libro, a ciò in detto Oratorio destinato, e con dovere fare la giurata carta della detta applicazione e celebrazione e consegnarla alli miei Fidecommissarij, per avere spedito il solenne mandato della limosina; (per la) quale limosina di tari due per ciascuna Messa dovrà somministrarsi porzione della mia Eredità, porzione di quella di Benedetto Scibilia e porzione di quella di Donna Maria Vitale, tolto il caso dell'aggregazione dello Spedale dell'Infermi che sotto si dirà, poichè così voglio e non altrimenti.

33. Dichiaro che, per testamento di Benedetto Scibilia agl'atti di Notar D. Ignazio Campo e Terruso, sotto li 2 Marzo VII Ind. 1789, sono stato istituito erede dallo stesso Scibilia e dalla Eredità del detto Scibilia (mi debbono) appartenere onze quattro e tari ventisette annuali, secondo l'assenso fatto ne' miei libri ed un volumetto a parte di Scritture di detta Eredità e di Donna Maria Vitale presso a poco ad onze 18, 26, 19, 4; in tanto, siccome finora ho praticato e fatto celebrare delli frutti annuali di dette due Eredità tante Messe giornali nella Cappella di mia casa e (in quella di mia) casina, a mia intenzione, e per l'Anima degli stessi Scibilia e Vitale ed a loro intenzione, così voglio le dette due Eredità si aggregassero alla mia intieramente, e che la Messa quotidiana, che io ho fondato ed imposto alli miei Eredi e Fidecommissarij (di) dover fare giornalmente celebrare per il comodo spirituale delli poveri in esso commoranti, si applicasse dal Rev.do Cappellano celebratore secondo la mia intenzione: che dichiaro essere appunto di suffragare le Anime delli detti due Scibilia e Vitale, e giusta l'oblighi di loro coscienza; e della rata rispettiva del frutto di loro beni ereditarij, dedotte le spese di consumo e della esigenza e delle spese necessarie, con questo, però, che - in tutte le Domeniche e nelli giorni anniversarij della morte di me schedolante e sudetta moglie, delli furono Don Vito Mangione mio padre a 10 Ottobre, di Donna Anna Mangione a 9 Gennaio, e di Don Cosmo Mangione a 30 Giugno; del Rev.^{do} Don Salvatore Mangione a 2 Gennaio, e del Rev.^{mo} Arciprete Don Benedetto Mangione a 20 Ottobre, di Donna Antonia Mangione a 17 Ottobre, e di Donna Rosaria Mangione a 15 Novembre, miei diletti fratelli e sorelle, e del Don Nicolò Mangione, mio nipote, dell'Ordine dei Predicatori a 13 Marzo - la detta Messa giornale da me disposta si applicasse, direttamente in suffragio delle Anime di detti miei genitori, fratelli e sorelle, nipote, e di me e mia moglie, nelli giorni rispettivi del detto anniversario, e nelle feste e domeniche si applicasse giusta la mia intenzione; e questa Messa quotidiana da me disposta sento e voglio che si celebrasse per dare alla SS.^{ma} Trinità il più grande ed il più giusto ed infinito omaggio per mezzo di Gesù Cristo, sommo ed eterno Sacerdote e nostro Fidejussore, per ringraziarla di tutti li benefici e grazie fatte a me ed a detti miei congiunti predefonti ed alli miei congiunti viventi; e (in suffragio delle Anime) di detti Scibilia e Vitale, per sodisfazione delli miei peccati e (delli peccati) delli miei congiunti tutti, per ottenere a me ed alli stessi il suffragio dopo morte e, mentre siamo tra vivi, le grazie necessarie a salvarci, pregando l'infinita bontà e misericordia applicare, a me ed a detti miei congiunti tutti, ascendenti, antenati e collaterali, ed a detti Scibilia e Vitale e loro congiunti, il frutto del detto SS. Incruento Sacrificio.

26. Di più voglio, ordino e comando che il Reverendo Cappellano di detto Spedale, nel caso che subentreranno li detti Fidecommissarij, debba giornalmente celebrare la sudetta Messa nell'Oratorio di detto Collegio dei padri Gesuiti, al quale Reverendo Cappellano assegno tari due al giorno per limosina di detta Messa, oltre del dritto di consumo e candela; per la quale Messa, do la facoltà al detto Reverendo Padre Rettore che possa celebrare e far celebrare detta Messa nelli giorni solamente festivi, per dare comodo alla detta Venerabile Chiesa, po-

tendosi celebrare numero tre (*Messe*) ogni giorno festivo ed assegnare onze otto per ogni uno alli tre detti Sacerdoti o nel modo che potrà regolare, applicandone una per me e per li miei congiunti, e le altre due per Donna Maria Vitale, e di lei congiunti, per le rispettive rate che hanno contribuito di rendite annuali, come per testamento di Benedetto Scibilia negli atti di Notar D. Ignazio Campo e Terruso sotto li 2 marzo 7^a Indizione 1789, le cui rendite sono onze quattro e tari 27 all'incirca, secondo l'assunto fatto nei miei libri, in un volumetto a parte di scritture di detta eredità, e di quella di Donna Maria Vitale, presso a poco di onze 18,26,19,4, per testamento in Notar D. Gasparc La Colla, e come tutt'ora ho fatto celebrare dette Messe per l'anima mia e per i miei congiunti, delli quali voglio che si facesse l'anniversario con celebrar la Messa nel giorno della loro morte: di mio Signor Padre, nominato D. Vito Mangione, li 10 Ottobre; di Donna Anna Mangione, mia Signora Madre, li 9 Gennaio; di D. Cosmo Mangione, mio Fratello, li 30 Giugno; del Reverendo Sacerdote D. Salvatore Mangione, mio Fratello, li 2 Gennaio; del Rev.^{mo} Arciprete D. Benedetto Mangione, altro Fratello, li 20 Ottobre, di Donna Antonina Mangione, mia Sorella, li 17 Ottobre; e di Donna Rosaria Mangione, altra mia Sorella, li 15 Novembre; e per il mio Nipote, Padre Nicolò Mangione, dell'Ordine dei Predicatori, li 13 Marzo; e per l'anniversario di me infrascritto e della mia diletta Moglie Donna Francesca Mangione, nelli giorni appunto delli nostri passaggi che faremo all'Eternità, e per quelle limosine che potrà convenirsi da detto Padre Rettore, oltre delli tari due al giorno di sopra fissati, con qualche altra cosella che giudicherà opportuna, perché avesse la Chiesa al suo servizio e perché non si spendessero più delle onze ventiquattro di un anno; e le dette Messe da me disposte voglio e sento che si celebrassero per dare alla SS. Trinità in ogni tempo il più grande, il più giusto ed infinito omaggio per mezzo di Gesù Cristo, sommo ed eterno Sacerdote e nostro fideiussore per ringraziarlo di tutti li benefici e grazie fatte a me ed a detti miei congiunti tutti, per ottenere a me ed alli stessi il suffragio dopo morte, e, domentre siamo tra li vivi, le grazie necessarie a salvarli, pregando l'infinita bontà e misericordia applicare a me ed a detti miei congiunti tutti, ascendenti, antenati e collaterali, ed a detti di Scibilia e Vitale e loro congiunti, il frutto del detto SS. Incruento Sacrificio, poiché così voglio e non altrimenti.

(Il povero della "Casa d'Invalidi" che si ammali, sia curato nello "Spedale" di S. Vito, a spese dell'Eredità)

34. (Questo articolo è scomparso nel testamento del 1811). Di più voglio che, infermandosi qualcheduno de' Poveri, in detta Casa da me eretta commorante, fosse trasportato nello Spedale degli Infermi di questa Città, ove potrà avere la dovuta cura, giusta le regole dello stesso Spedale: e tutto quello (che) non dona lo Spedale degli Infermi sudetto e sarà necessario per lo ristabilimento di detto Povero infermo, si dia dalla Casa da me eretta e dalli Fidecommissarij che, unitamente al Rev.^{mo} Cappellano di detta Casa, dovranno prendere pietosa cura dello stato del povero mio Erede Universale infermato, poiché così voglio, e non altrimenti.

(Elezion del Cappellano e suoi doveri e compensi)

27. (Quest' articolo appare soltanto nel testamento del 1811). Di più voglio, ordino e comando che, se l'amministrazione, invece del detto Padre Rettore, l'avranno li tre Fidecommissarii o (essi) subentreranno a detto Padre Rettore nelli casi di sopra previsti, allora voglio che doves-

sero eleggere un Cappellano per assistere e guidare li detti Poveri Invalidi, il quale Reverendo Cappellano dovrà celebrare la Messa cotidianamente, e non già per comodo della Chiesa di detto Venerabile Collegio celebrarla, o farne celebrare tre nei giorni festivi, lo che è una facoltà data solo al Padre Rettore, e darsi al Reverendo Cappellano la limosina nelli giorni che cotidianamente celebrerà, a ragione di tarì due per Messa, oltre del consumo, ed onze dieci annuali per assistere e guidare specialmente all'esercizii di pietà li detti Poveri Invalidi, poichè così voglio e non altrimenti.

*(Somministrazione di sola minestra e pane,
nel caso dell'inattuata convivenza dei poveri nello "Spedale")*

28. *(Quest'articolo appare soltanto nel testamento del 1811).* Di più voglio, ordino e comando che, se dal Padre Rettore si risolverà, nel caso detto di sopra, che li detti Poveri non dovessero convivere in detto Spedale, ed alimentarli in cibi e non dar loro li vestimenti, bensì da poveri, ma il solo pignato, ossia la sola minestra col solo pane, secondo che egli in Domino giudicherà, allora al soprintendente potrà forse cedere la sua amministrazione, secondo egli risolverà e giudicherà prudentemente e crederà necessario, poichè così voglio e non altrimenti.

(Lascito di manoscritti alla chiesa madre e di donativi alla chiesa del Collegio)

35. *(Quest'articolo, modificato, assume nel testamento del 1811 il n. 29).* Di più lego alla Venerabile Madre Chiesa tutti li libri manoscritti e volumi di scritture attinenti alla detta Chiesa ed alli dritti arcipretali che si troveranno in mia Casa e fuori d'essa ed a me appartenenti, raccolti in tempo dell'arcipretura del detto mio fratello Don Benedetto e nelle varie occorrenze, poichè così voglio, e non altrimenti.

29. Di più lego alla Venerabile Chiesa del Collegio il mio cortinaggio cremisi di domasco, la cultra, la spallera ed il cielo di molla bianca, per farne giogali alla Chiesa; lego all'istessa tutto l'argento operato, cioè trenta posate di argento, con coltelli con manichi di argento, sei candelieri pure di argento, ed alcune altre cose, come due cucchiari di zuppa e di ragù, la palette ed altre tenui cose, che in tutto lego alla detta Venerabile Chiesa, per farsene paramenti e giogali di argento, il Crocifisso con ingasto di argento *(e tutto questo)* dopo però la morte di detta mia erede universale come sopra istituita, e non altrimenti.

*(Nipoti istituiti "eredi particolari", con rispettivi usufrutti
e proprietà di singoli contingenti di onze)*

36. *(Quest'articolo, modificato, assume nel testamento del 1811 il n. 30).* Di più io schedolante, in vigor del presente, ho istituito e istituisco, ho sostituito e sostituisco in miei Eredi particolari (salvi li di sotto vincoli) alli detti miei Nipoti Don Anastasio, Rev.^o don Vito e Don Giuseppe Mangione, figli del fu Don Nicolò Mangione mio fratello, col possesso, però, dopo la morte di detta mia moglie, nel tenimento grande della Casa dove io attualmente abito, di rimpetto la Madre Chiesa, con tutti li miglioramenti e benefizj fatti in gran parte dalli furono mio padre e fratelli: la stessa Casa che detto fu signor padre comprò da Antonina Mistretta e compagni, e similmente nel-

li due cameroni, piccola retrocamera e camerino, cortile scoperto ed entrata, oggi magazzino di carbone, di rispetto il muro della Chiesa delli Bianchi, le stesse stanze dipendenti delle case del fu Don Annibale Morfino ed a me spettanti per l'intermedia persona di Notar Saverio La Maria, e da me posteriormente migliorate e (in) parte di nuovo fabricate, escludendo però dal detto tenimento di case le botteghe di sotto n. 7, colli loro aggiunti; le quali botteghe voglio e comando che restassero, unite allo resto de' beni miei ereditarij, a vantaggio delli Poveri, miei Eredi Universali, con dovere li detti miei nipoti fare l'acconcio delli coverticci che potessero corrispondere sopra dette botteghe (e) per non entrare nella solita questione in simili casi, per eguale parte e porzione; e se uno di essi miei tre nipoti, al tempo della morte di detta mia moglie, si troverà morto, siano e s'intendano Eredi particolari sopra detto tenimento di case, e suoi aggregati, quelli o quello di essi che si troveranno in vita, per uguale parte e porzione, colla reciproca fraternità di essi che, morto uno, succeda l'altro per ugual parte e porzione, e l'altro all'altro; e se al tempo della morte di essa mia moglie, se ne troverà un solo di detti tre miei nipoti vivente, allora in detto tenimento di case colli suoi aggregati sia Erede particolare e succeda questo vivente, istituendoli e sostituendoli per la volgare, reciproca e fidecommissaria sostituzione in miglior modo ed a nome della legge, salvi però li vincoli e disposizioni sotto espressandi, perché così voglio e non altrimenti.

30. Di più lego alle figlie e discendenti del fu mio fratello Don Nicolò Mangione e Conti la somma di onze trecento, subito dopo la mia morte, da pagarsi dalla mia erede universale nel modo come segue, cioè l'usufrutto di onze centocinquanta a D. Anna Chiarelli e Mangione, vedova di Don Stefano Chiarelli, e dopo la di costei morte, l'usufrutto e la proprietà di dette onze centocinquanta (passi) alli tre di lei figli, cioè: onze cinquanta a D. Domenico Chiarelli, onze cinquanta al Rev. Sac. D. Antonino Chiarelli, e onze cinquanta a Don Reverendo Chiarelli e Tobia; l'usufrutto delle altre onze centocinquanta lo lego al Rev. Sac. D. Vito Mangione, D. Anastasio e D. Giuseppe Mangione; e dopo la di loro morte, l'usufrutto colla rispettiva proprietà li lego a Donna Margherita Mangione e Mistretta in terza parte, l'usufrutto e la proprietà di onze cinquanta a D. Nicolò Mangione e Lombardo, le altre onze cinquanta, come sopra, a Donna Elisabetta Mangione e Lombardo.

(Tralascio qui la lunga, e non interessante, elencazione di atti riguardanti "i beni dotati e ricevuti" dal fratello Nicolò Mangione, e trascrivo - dopo gli articoli 37-54 del testamento del 1809 - gli articoli 31-37 del testamento del 1811).

(Nipoti istituiti come usufruttuari di case, da devolvere, in caso di estinzione di discendenza, al Collegio o allo "Spedale di Invalidi")

37. E voglio, ordino e comando che detti miei nipoti Eredi particolari, come sopra, in detto tenimento di case con suoi aggregati fossero meri, puri e semplici usufruttuarij, durante la vita loro e di ognuno di essi, senza potere dedurre falcidia, e, dopo la morte dell'ultimo di essi tre miei nipoti, istituiti Eredi particolari come sopra, voglio che succeda, in detto tenimento di case con suoi aggregati, Don Nicolò Mangione e Lombardo, mio pronipote, figlio del detto Don Anastasio Mangione; il quale Don Nicolò istituisco e sostituisco in Erede particolare come sopra alli detti tre miei nipoti ed all'ultimo di essi, anche nel caso (che) l'ultimo di essi premorisse a detta mia moglie, usufruttuaria di detto tenimento di case e suoi aggregati, per la volgare e fidecommissaria sostituzione ed in miglior modo, a mente della legge, salvi sempre li vincoli e disposizioni infra espressa- te, poiché così voglio, e non altrimenti.

38. E voglio, ordino ed espressamente comando io schedolante che il detto Don Nicolò Mangione e Lombardo del detto tenimento di case ne fosse mero, puro e semplice usufruttuario durante la sua vita naturale solamente, e (che), dopo la sua morte e per giorni tre pria di morire, in detto tenimento di case con detti suoi aggregati, succedano e debbano succedere li figli maschi legittimi e naturali di detto Don Nicolò Mangione e Lombardo, procreandi da legittimo matrimonio, e li loro figli, nipoti, pronipoti e discendenti maschi legittimi e naturali di legittimo matrimonio per la linea diretta masculina di detto Don Nicolò. Erede particolare come sopra in ogni futuro tempo, e mentre durerà il mondo, con ordine successorio di primogenito in primogenito, e che il maggior nato al minor nato ed il maschio alla femina fosse sempre preferito, escluse sempre le femine e li maschi delle femine, osservando sempre l'ordine della prima genitura masculina agnatzia: quali tutti io infrascritto testatore schedolante istituisco e sostituisco per la volgare, pupillare e fidecommissaria istituzione e sostituzione, volendo che la detta casa, colli aggregati di sopra descritti, si conservasse perpetuamente nella famiglia e discendenza masculina agnatzia di detto Don Nicolò Mangione; e morendo detto Don Nicolò Mangione, mio pronipote, senza figli maschi di legittimo matrimonio, e li figli maschi di detto Don Nicolò senza figli maschi nipoti e pronipoti, posterì e discendenti, così che non restasse discendente alcuno maschio agnato di detta famiglia Mangione, voglio che in tal caso, nello detto tenimento di case e suoi aggregati come sopra descritti, succedano e debbano succedere il detto Venerabile Collegio della Compagnia di Gesù o lo Spedale dell'Invalidi, a beneficio delli Poveri da me istituiti Eredi universali, e li miei Fidecommissarij quali Procuradori generali ed Amministradori delli stessi; e detto tenimento di case colli suoi aggregati ritornasse ad unirsi alli beni miei ereditarij nelli quali ho istituito Eredi miei universali li detti Poveri, ad effetto che li frutti di detto tenimento di case e suoi aggregati accrescessero al cumolo de' beni miei ereditarij e si impiegassero in beneficio delli detti Poveri, miei Eredi universali, come d'ora per allora sento istituiri e sostituiri alli detti miei nipoti, proibendo perciò espressamente - tanto alli detti miei tre nipoti, in primo luogo istituiti da me Eredi particolari in detto tenimento di case con suoi aggregati, quanto al detto mio pronipote D. Nicolò Mangione e Lombardo, quanto a tutti li di lui posterì discendenti come sopra chiamati e sostituiti per fidecommissario primogenitale masculino agnatzio - la detrazione, sopra detti beni, della quarta falcidia che potesse spettare ad ognuno di essi sopra detta Casa grande, con detti aggregati, per detto fidecommissario particolare, ma anzi volendo che intieramente si restituisse (in) ordine successivo dall'uno all'altro, senza la menoma detrazione, ed in ultimo luogo alli Poveri miei Eredi universali come sopra, giacché così voglio, e non altrimenti.

(I tre magazzini di Via del Soccorso siano dell' "Opera dei Poveri")

39. Più, io sudetto schedolante voglio, ordino e comando, per maggior delucidazione e per togliere gli equivoci, che li tre magazzini corrispondenti sotto le case (che) erano del Barone Don Pietro Morfino, con porta ad oriente nella strada del Soccorso, restar debbono per conto dell'Eredi universali e dell'Opera delli Poveri da me eretta, nonostante che attualmente si trovano aggregati al detto tenimento di case, sopra il quale sono stati istituiti Eredi particolari li miei nipoti e pronipote Don Nicolò colli suoi discendenti come sopra; e perciò voglio che, seguita la morte di me schedolante, dovessero li miei Fidecommissarij murare la porta di detti magazzini appartenenti al tenimento di case, e che li detti magazzini si locassero separatamente, per beneficio ed utile delli Poveri, miei Eredi universali, poiché così voglio, e non altrimenti.

40. Di più, voglio e comando che, nel caso (che) li miei sudetti nipoti e pronipoti e suoi discen-

denti maschi, chiamati nella detta istituzione di Eredi particolari e nel fidecommesso primogenitale agnazio mascolino, avessero di bisogno, per loro uso e (per) servizio delli loro servidori, del tenimento piccolo delle case collaterali alla chiesa del Soccorso ed alla Congregazione Segreta del SS.mo Crocifisso, della cavallerizza e pagliatora dipendenti da detto piccolo tenimento di case, della carretaria e catodio collaterale, esistente a lato la giarretta dell'acqua di rispetto la detta Congregazione Segreta, in tal caso voglio che in ogni futuro tempo (i miei citati nipoti) fossero preferiti nella locazione di dette officine e case, con pagarne il giusto loero a beneficio delli miei Eredi universali, e a questo effetto proibisco espressamente alli miei Fidecommissarij di vendere e dare a censo le dette officine e case in questo capitolo definite, poiché così voglio, e non altrimenti.

41. Di più, voglio, ordino e comando che li detti miei tre nipoti, istituiti Eredi particolari, quando ancora il detto Don Nicolò Mangione, mio pronipote, e suoi figli posterì e discendenti, successori in detto tenimento di case e suoi aggregati - ed in detto fidecommesso primogenitale agnazio mascolino da me sostituiti in detto tenimento di case e suoi aggregati - dovessero, in tutto il tempo del loro possesso sopra detto tenimento di case, pagare onze due e tari dieci annuali, cioè tari dieci al Venerabile Monastero di S. Martino (delle Scale) per censo di proprietà sopra lo stesso tenimento di case dovuto, ed onze due allo Spedale d'Invalidi, o sia alli Poveri, miei Eredi universali, in recognizione di dominio e del vincolo della riversione di essa casa, nel caso di estinguersi la linea mascolina agnazia della famiglia Mangione di detto Don Nicolò, e per tutto il tempo che possederanno dette case, perché così voglio, e non altrimenti.

(Lascito di frutti del primo anno dell'Eredità alla nipote Anna Mangione Chiarelli)

42. Di più, ho istituito ed istituisco in miei Eredi particolari, in onze ottanta per una sola volta, a Donna Anna Chiarelli e Mangione, vedova del fu Don Stefano Chiarelli, mio nipote, ed, in defetto della stessa, alli di lei figli Don Domenico, Rev.^{do} Don Antonino e Donna Bernarda Chiarelli e Tobia, per ugual parte e porzione da conseguirle, verificata che sarà la mia morte, sopra però li frutti del primo anno di mia Eredità, perché destinato ad impiegarsi,

**(Lascito di 80 onze alle pronipoti Elisabetta e Margherita Mangione
e di mobili di casa ai nipoti)**

43. Di più, lego onze ottanta a Donna Elisabetta Mangione ed a Donna Margarita Mangione e Mistretta, mie pronipoti: le quali onze ottanta voglio che li paghino li detti Rev.^{do} Don Vito, Don Anastasio e Don Giuseppe Mangione, ed, in loro difetto, Don Nicolò Mangione, mio pronipote, subito che saranno in possesso del tenimento di case di sopra loro assegnate per titolo di istituzione, verificata cioè la morte di mia moglie, e ciò per comunicazione sopra l'importo di detta casa,

44. Di più, lego alli detti miei nipoti tutto quel mobile di casa che ho comunicato a mia moglie e che forse si troverà scritto in una nota sottoscritta di mio proprio pugno, che mi riserbo di consegnarla a detta mia moglie, ed, in caso di sua premorienza, al Rev.^{do} Arciprete, e questo per comunicazione sopra l'importo di detta casa,

**(Lascito di un usufrutto su otto migliaia di viti e sommacco alla suocera
e alla cognata Maria Anna De Blasi: dopo la loro morte, esso sia degli eredi universali)**

45. Di più ho legato e lego a Donna Angela Di Blasi, mia suocera, ed a Donna Maria Anna Di

Blasi, mia cognata, o (a) quell'una di esse che si troverà vivente alla mia morte, e durante loro vita naturale, l'usufrutto di quelli migliara otto circa di vigne e sommacco, a mie spese piantate nella terra che li stessi Di Blasi mi concessero, osia dimessero, soggette al censo rispettivo di membri del luogo delle stesse Di Blasi, al Bosco d'Alcamo, come per dimissione in detto Notar La Colla a 31 Agosto V^o Ind. 1802, ed apoca di spesa fatta nella piantagione di dette vigne, olive e sommacco dagli operarj in detto Notar La Colla a 31 Agosto VII^o Ind. 1804; in modo che, morte le stesse e l'ultima di esse legatarie Di Blasi, le dette vigne con olive, sommacco ed ogn'altro naturale avanzamento accrescano alli miei Eredi universali e si uniscano al cumolo de' miei beni ereditarij; e - casomai le stesse madre e figlia legatarie Di Blasi volessero vendere il loro luogo del Bosco, e per concomitanza anche le vigne sudette da me legate con tutti gli alberi, sommacco e beneficj - che potessero liberamente farlo, come io gliene dono la facoltà di farne l'alienazione al prezzo di stima, purché il prezzo delle stesse mie vigne, alberi, sommacco, ed ogn'altro (ad esse) legato e che si venderanno, si debba dalle stesse legatarie impiegare, coll'intervento delli miei Fidecommissarij, in compra di qualche rendita o fondo fruttifero, e - durante la vita naturale delle dette mia suocera e cognata e dell'ultima di esse - l'usufrutto di detta rendita o fondo (in compra del quale sarà impiegato il prezzo delle vigne sudette vendute) sia acquistato e legato alle stesse madre e figlia Di Blasi; e morte le stesse e l'ultima di esse, le dette vigne e sommacco, se non saranno vendute, ritornar debbano e si sentano accrescere al cumolo di mia Eredità, e consolidarsi l'usufrutto colla proprietà a favore delli miei Eredi universali; e questo in contrassegno della benevolenza che ho conservato per le stesse, poiché così voglio e non altrimenti.

(Lasciti a servi e serve che assisteranno me e mia moglie "nell'ultima malattia")

46. Di più, voglio che la detta mia moglie e, se mai essa premorrà a me, li detti miei Eredi sostituti o Fidecommissarij dovessero riguardare, dopo la morte di detta mia moglie, con qualche mobile di biancaria o denaro, li servidori maschi e femine, che serviranno a me ed a detta mia moglie, e specialmente nell'ultima malattia, a misura e proporzione delli servizi che avranno prestato; (perciò) lego alli medesimi la ragione loro assegnata, incluso il vitto per le femine, e ciò per soli sei mesi, da contarsi dal giorno della mia morte; anzi voglio, ordino e comando che, se qualcheduno di essi si riducesse in povertà, inabile a procacciarsi la sussistenza ed il vitto, che in tal caso, quante volte avrà servito fedelmente a me ed a mia moglie, fosse preferito nella elezione di povero invalido, e compreso in quelli diecidotto che ho disposto di sopra doversi alimentare sopra li frutti di detti beni; e se li figli o figlie di alcuno di essi restassero orfani, voglio che fossero preletti nella elezione delli ragazzi, per doversi educare ed impiegare nelle arti; e riguardo alle due femine, Donne Giuseppa Troisano ed Orsola Pirrone, qualora serviranno a me ed a mia moglie sino alla morte e con fedeltà, e dopo volessero rinchiudersi in un Reclusorio o Collegio di Maria o in Alcamo o in Partenico, voglio che fossero considerate nel numero delli diecidotto poveri da me destinati (a) doversi mantenere, e (a) loro si contribuissero, sopra i miei beni, onze nove all'anno per alimenti e vestiario, e per esse alli rispettivi Reclusorj ove sceglieranno dimorare; e tale pagamento si dovesse fare, previa la fede della loro permanenza in detti Reclusorj, e ciò sino alla loro morte naturale, e non altrimenti.

**(L'obbligazione per la fondazione di un canonico in chiesa madre
si devolva allo "Spedale" o al Cappellano di esso)**

47. Di più, io sudetto ed infrascritto schedolante voglio, ordino e comando che fosse cassa, irri-

ta e nulla e di niun vigore quella obbligazione che si era da me e dal detto mio fratello Arciprete contratta in virtù di un alberano da me e dallo stesso firmato li (al posto della data, vi è uno spazio bianco nel testo) per la fondazione di un canonicato nella Chiesa Madre di questa Città d'Alcamo, qualora vi si fosse fondata la Collegiata, ed il legato di onze ventiquattro annue da detto fu mio fratello ed a me fatto per il detto canonicato e per le distribuzioni quotidiane nel detto testamento reciproco, pubblicato agl'atti di Notar Gaspare La Colla li 18 Ottobre V^o Ind. 1801: e ciò stante non essersi potuto ottenere a tutt'oggi il regal permesso di detta fondazione di Collegiata, anzi essere stata positivamente vietata; ed essendo stato il legato di dette onze ventiquattro annue in detto testamento una conseguenza e sulla speranza di ottenersi il permesso della fondazione di detta Collegiata, così, essendo stata questa proibita, o creduto essere ancora mancata l'obbligazione ed il legato di corrispondere le dette onze 24 annue per detti coristi, molto più che contrario alla legge dell'ammortizzazione: (il quale legato) per ciò e per altri motivi a me bevisti ho cassato e revocato, come in virtù del presente lo revoco e cancello in ogni miglior modo e maniera, e come se mai fosse stato fatto, non solo per la medietà del medesimo, che dovevasi per la mia parte sopra li beni miei corrispondere, stanteché, essendo stato fatto detto legato da me e dal detto fu mio fratello, è revocabile de jure per la mia parte detto legato, come riguardo a me è revocabile detto testamento sino all'ultimo respiro, come difatti in forza del presente l'ho revocato, ma ancora per l'altra medietà di detto legato riguardante il detto fu mio fratello Arciprete, giacché questi in tutto e per tutto rimise a me la sua ultima disposizione, come si protestò innanzi il Notaro e testimoni, come anche si espresse in detto testamento di dovere io disporre di tutto dopo la morte di me e delle mie sorelle. E quando mai restasse dubbio sulla validità della revoca di detto legato per quel che riguarda la sola medietà in onze dodeci da detto mio fratello legate, voglio che li miei fidecommissarij dimandassero la commutazione di detto legato dal legittimo superiore a chi apparterrà, a beneficio delli poveri e dell'Opera da me fondata, giacché ho cancellato e cancello detto legato di onze ventiquattro, poiché ho creduto esser maggior gloria di Dio e più utile al Popolo la fondazione di detto Spedale ed il soccorrere detti poveri, ed impiegare le dette onze 24 annue o in tutto o in parte per salario del Rev.^o Cappellano e di quel Prete che dirigerà detto Ospedale e li detti poveri nello Spirituale e che travaglierà per la salute dell'Anime di detti poveri, essendo per altro la detta Chiesa Madrice provveduta di un sufficiente numero di coristi e confessori, ed, in mancanza di questi ultimi, potrà rimediare e riparare il Rev.^o Arciprete, di cui è dovere principale il confessare il suo gregge, e perché detto Rev.^o Arciprete deve prendere parte ed interesse al vantaggio di detto Ospedale e delli detti poveri per l'essenziale obbligazione del suo ministero, e perché da me eletto Fidecommissario, onde al medesimo in modo speciale io lo raccomando, e così voglio che si facesse, e non altrimenti.

(Legati per orfane e "riparate". Preferenze per poveri e orfani da alimentare nello "Spedale")

48. Di più, ho legato e lego onze otto alle due Case del Reclusorio delle Orfane e delle Riparate di questa Città, (cioè) onze quattro per ognuna di esse per una sola volta per elemosina, poiché così voglio, e non altrimenti.

49. Più, voglio e comando che, nella elezione delli poveri e delli orfani che dovranno alimentarsi in detto Ospedale da me eretto, avessero li miei Fidecommissarij a preferire Leonardo Pirrello del fu Vincenzo e li suoi figli, quando fossero in necessità, e Giuseppe Massaro ed il figlio dell'istesso, poiché così voglio e non altrimenti.

(Eventuale devoluzione dell'eredità dei fratelli Sac. Biagio e D.^a Giuseppa Benenati a beneficio dello Spedale)

50. Più, io sudetto ed infrascritto schedolante voglio, ordino e comando che, se si verificasse il caso di essere io Erede universale del Rev.^{do} Sacerdote Don Biagio Benenati e di Donna Giuseppa Benenati, alle di cui eredità sono chiamato in virtù di testamento in Notar Don Giuseppe De Blasi e Messana sotto diverse condizioni, in tal caso voglio che tutta l'eredità delli stessi si unisse alla mia e s'impiegassero li frutti ed introiti della medesima per beneficio dello Spedale dell'Invalidi eretto o sia erigendo come sopra, stante tale essere stata la volontà a me comunicata dalli detti testatori, e che il capitale che si troverà in detta Eredità s'impiegasse colle stesse leggi da me disposte per la mia.

(Disposizioni sulla Messa quotidiana e sulle "messe anniversary", in caso di aggregazione dello "Spedale d'Invalidi" allo "Spedale dell'Infermi")

51. Più, se si verificasse il caso che il detto Spedale d'Invalidi si fondasse ed aggregasse allo Spedale dell'Infermi di questa Città, allora mi contento che la fondazione della Messa quotidiana da me sopra disposta si avesse per non fatta, giacché nello Spedale sudetto v'è il comodo d'aver la Messa quotidiana o dall'attuali oblighi che sono in detto Spedale, o da quelli che vi dovranno avvenire nella disposizione testamentaria del Rev.^{do} Don Giuseppe Sessa, legati allo Spedale sudetto, e si potrà assegnare qualche cosella alli Cappellani di tali oblighi, per celebrare la Messa nell'ore comode alli commoranti in detto Spedale d'Invalidi, se così lo giudicheranno i Fidecommissari pro tempore.

52. In detto caso che si sospendesse la detta Messa quotidiana, voglio solamente che nelli giorni anniversari di tutti li miei parenti di sopra chiamati, di Donna Maria Vitale e Don Ignazio Vitale, e giorno anniversario di mia morte, di (quella di) mia moglie, si celebrasse la detta Messa, e (che) per Benedetto e Francesca Scibilia, marito e moglie, e Vincenzo Scibilia, loro figlio, si celebrassero tante Messe annuali quanto daranno di frutto li loro pochissimi beni, contentandomi di sospendere la celebrazione di detta Messa quotidiana per aumentare le rendite in beneficio delli poveri e stante la libera facoltà avuta da Donna Maria Vitale di dare destino alla di lei Eredità, perché fosse in Opera pia.

(Raccomandazioni rivolte all'Arciprete)

53. Pregho finalmente il Rev.^{mo} Sig.^a Arciprete, nelli casi che non sarà o lascerà di essere erede il Venerabile Collegio dei Gesuiti, a prender particolare premura per questa Opera che io ho fondata per vantaggio dell'anime e delli corpi; (e) al di lui zelo ed sperimentata carità in modo speciale la commendo, sicuro che il medesimo - come padre costituito dal Grande Iddio per via anche straordinaria per essere padre di questi poveri, colla carica (che) gli ha indossata di Arciprete - mi lusingo che con zelo e con impegno accetterà la carica di Fidecommissario, tutta analoga a quella di Pastore, e come tale si uniformerà in tutte le parti alla mia disposizione - e precisamente a quella di commutare il legato, fatto per il Canonico, mentre non si erigerà la Collegiata per li Coristi, e dal fu mio fratello Arciprete e da me - che io ho creduto di aver cassato per le ragioni di cui sopra; e che per maggior cautela, in quella medietà che potrebbe dirsi legata da detto fu mio fra-

tello e su della quale potrebbe restare qualche piccolo dubbio, si ottenesse la commutazione, la quale sarà facile ad averla. Ma quando mai il medesimo si opponesse a tale commutazione e si ostinasse a pretendere detto legato, lo che affatto non credo e mi lusingo che non succederà, in tal caso voglio che il Rev.^{mo} Arciprete si astenesse dal detto esercizio di Fidecommissario ed esecutore di detta mia Eredità, per tutto quel tempo che egli si opporrà a detta commutazione ed istanzerà per detto legato, e così per li suoi successori; ed allora eserciterà esso e li detti suoi successori tutte fidecommissaria, quando si otterrà dall' altri Fidecommissarij tal commutazione, o che egli facesse atto pubblico di contentamento. E per tutto detto tempo che il Rev.^{mo} Sig.^o Arciprete e li di lui successori per detta causa non eserciterà detta fidecommissaria, voglio che fosse surrogato in essa, e facesse le di lui veci il riferito Proconservadore di questa Città, e quando questi si trovasse congiunto con il medesimo Sig.^o Arciprete in secondo o terzo grado de jure civili computando, sia surrogato (con) il Giurato seniore che si troverà allora.

(Dichiarazione, e richiesta, di perdono)

54. Di più, riconoscendomi debitore alla Divina Giustizia di tante colpe da me commesse ed assicurato nella Divina Promessa che, a misura del perdono concesso a nostri nemici, si accorderà a noi il perdono di nostre colpe dal giustissimo Dio, dichiaro per il presente avere per il passato di tutto cuore perdonato, e sento solennemente e pubblicamente perdonare di tutto cuore tutte le offese fattemi da chicchessia nella persona, nell'onore e nelli beni, e fatte ancora alli miei fratelli e sorelle premorte; e se mai quelli che mi avessero offeso, o avessero offeso li miei fratelli e sorelle premorte, avessero l'obbligo in coscienza di riferire a me, tanto nomine proprio che qual erede delli detti miei premorti fratelli e sorelle, li danni da me e da detti miei fratelli e sorelle sofferti, in virtù del presente (testamento) ho disobligato e disobligo li detti miei offensori dal detto obbligo di restituzione; anzi, per il presente, dono, come ho donato, alli stessi tutto quello che sarebbero obligati restituirmi in coscienza, e ciò tanto per eseguire inviolabilmente il divino precetto e consiglio, quanto per ajutar li medesimi offensori miei maggiormente a salvare le loro anime e non restare responsabili al Divin Tribunale di tutti li danni ed interessi che forse avessero arreso a me ed alli miei predecessori; ed all'incontro unilmente priego ed imploro, dalli prossimi miei che forse fossero stati da me offesi, a perdonarmi per l'amore di Gesù Cristo ed a scordarsi delle ingiurie forse da me fatteli.

(Lasciti ai pronipoti Chiarelli, a D. Giacomo Tobia, al D.r Giuseppe Mistretta, al Collegio e al pronipote Nicolò Mangione)

(Ecco ora i capitoli 31-37 del testamento del 1811):

31. Più lego all'infrascritti miei pronipoti l'infrascrivendi mobili, cioè al Rev. D. Chiarelli la stola parociale del fu mio fratello Arciprete, mentre egli vive, e verificata la di lui morte, alla Venerabile Chiesa del Collegio. Più lego a D. Domenico Chiarelli il cortinaggio di damasco color di cassia, dopo la morte della mia erede universale. Più lego a D. Giacomo Tobia un anello di diamanti e un orologio d'oro, quello che piacerà a detta mia erede universale. Più lego al D. D. Giuseppe Mistretta n. 18 sedie di noce intagliate e in piume magate, un sofà di noce uguale alle sedie e foderate di pelle di montone. E più i libri legali che ho in mia casa e, dopo la mia morte, li detti libri legali li lego alla libreria del Venerabile Collegio, con farsene

però la giuliana prima, per poter passare alla detta libreria del Collegio. Più lego a D. Nicolò Mangione e Lombardo tutto il mio servizio di tavola di terraglia, escluse le vaselline con piattini e le chicare (*ossia tazze*) con piattini; lego all'istesso n. 14 sedie e due sofà foderati di damaschella cremisi e di altre fodere di tela rigata, poiché così voglio e non altrimenti.

(Disposizioni per la ratifica e l'approvazione della "Schedola testamentaria")

32. Più ordine, voglio e comando che, pubblicata che sarà detta mia Schedola testamentaria, dovessero li detti miei nipoti e pronipoti di sopra nominati, e rispettivamente le loro mogli, ratificare ed approvare, sotto la pena della caducità, in tutto quello che sono chiamati nel mio testamento e nella presente mia Schedola; e non ratificando infra un mese dopo la mia morte, si sentano esclusi e caduti dalli detti miei legati; nel qual caso, tutti li detti legati per quelli e quelle che non ratificheranno, o per ognuno di essi, si sentano acquisiti alli miei eredi universali sostituiti, non già perché avessi che temere, essendo in me cumulado e ridotto tutto il titolo legale che ho per tutto il mio intero patrimonio, ma per mostrare il loro giusto attaccamento alla mia persona e per renderli partecipi di tutto quell'altro che ho disposto per l'anima mia e per le Opere di Pietà che io ho destinato per vantaggio spirituale, non meno dell'anima mia, ma anche di tutti li congiunti e di tutti quelli che saranno superstiti alla mia morte, poiché così voglio e non altrimenti.

(Disposizioni sulla vendita del "trappeto" di olio e sommacco e dei molini e altre fabbriche nel "quartiere della Fontana" e sulla vendita di fabbricati nel "quartiere della Madrice")

33. Più voglio, ordino e comando che si vendesse al migliore offerente, al pubblico incanto, o nel miglior modo che si potrà stabilire, il trappeto nel quartiere della Fontana, che non fosse minore il prezzo di venti onze annuali, oltre il prezzo delle giarre e delle mule e delle fabbriche dei gentimoli (*ossia molini*) ed altre fabbriche che sono in detto quartiere della Fontana; voglio altresì che tutte le case solerate, esistenti nel quartiere della Madrice e nel piano della stessa, si vendessero e si censissero all'incanto, cioè la casa di mia propria abitazione, la casa che abita la vedova del D. D. Giovambattista Bembina, quella ove abita Giorlando Bugea, e finalmente la carreteria e catoio collaterale, e che tutte le dette case si dovessero censire con medietà di censo perpetuo, e medietà redimibile, e si dividessero o come sono divise attualmente e come le ho traftenute io nel tempo della mia vita, o si dividessero in altra maniera, come meglio si potrà fare e più commodo; ed eliggo per maestro, per poter fare detta divisione di commodi che fossero maggiormente utili, maestro Leonardo Mannina, a cui do la facoltà di dividerle, di stimarle e di cooperarsi per detta censuazione facienda all'incanto, e tutto ciò, verificata la morte della mia erede universale e come meglio potranno convenire. Io desidererei che l'attuale casa grande di mia propria abitazione non si censisse meno di onze trentacinque all'anno, unendo però li tre magazzini di sotto la casa ove abita il detto mio servo Giorlando Bugea, il magazzino ed il catoio che oggi serve per la carreteria, quella casa ove abita la vedova del Dr. D. Giovambattista Bembina per onze quindici all'anno, unendone però una camera che potrà servire per retrocamera di quella ch'è situata col balcone nel piano della Madrice ed ha le fabbriche al dinanzi alte come quelle ove abita la detta signora vedova, la terza casa ove abita D. Anna Rocca, unendovi li tre magazzini che sono sotto detta casa di Rocca,

per onze venti annuali e quella di Giorlando Bugea, quando si unisse alla mia, almeno per onze cinque all'anno, giacché v'è il comodo della gisterna, due camarette di sopra oltre della stalla e della pagliatora, la quale presentemente serve per uso della mia casa, e quella finalmente di D. Giacomo Tobia non meno di onze dieci all'anno, dando sempre la preferenza al mio nipote D. Anastasio se egli la vorrà per detti prezzi di sopra stabiliti, altrimenti che si mettesero all'incanto, come sopra ho disposto, precedente l'estimo sopra di loeri, facendo da Maestro Leonardo Mannina, poichè così voglio e non altrimenti.

(Legato di 10 onze annue alla chiesa madre, per nomina di due coristi e confessori)

34. Di più lego alla Venerabile Madrice Chiesa onze dieci annuali, in escambio di quelle onze ventiquattro che dal fu mio fratello Arciprete e da me ancora nel mio e suo testamento reciproco sotto li 18 Ottobre 1801 agli atti di Notar D. Gaspare La Colla erano state legate, e di cui ora regalo a detto sole onze dieci all'anno, per tutto quello e quanto io avrò d'apporre a detto legato di onze 24, che sento includere in questo e non duplicarlo né moltiplicarlo, secondo la transazione fatta o facienda col R.^{mo} Signor Arciprete agli atti di Notar D. Giacomo Fazio e per ragioni in essa transazione, fatta all'annuenza del Monsignor Vescovo di Mazzara, e col permesso dato in sua riveritissima lettera, la quale si trova inserta in detta transazione, o si dovrà inserire, con l'espressa condizione che il Signor Arciprete deve assolutamente cedere le altre onze quattordici all'anno e non molestare in cosa alcuna l'eredità di mio fratello e la mia; da doversi, con dette onze dieci annuali, eleggere, con l'aumento di onze quattro all'anno che aggiungerà il detto Arciprete, che in tutto faranno onze 14, due coristi e confessori con la condizione che la confessione fosse assolutamente preferita al coro, per dare comodo alli fedeli, e che li detti due coristi non fossero giammai affatto del coro, nel tempo che confesseranno, come si è convenuto col Signor Arciprete; (*del*) l'elezione poi delli detti coristi una sia mia e - dopo la mia morte - delli miei eredi sostituti, ed una sia del detto Rev.^{mo} Signor Arciprete e mia ancora; e quando mai il Rev.^{mo} Signor Arciprete non stipulerà detta transazione, allora lo priego a ratificare la presente, e questa valerà per transazione; e quando mai neanche resterà contento di ratificare la presente, allora voglio che si vedesse di giustizia, perchè si può sostenere legalmente che Io, mentre vivo e mentre il Signore mi dà grazia, posso sino all'ultimo respiro di mia vita, disporre di tutti li miei beni, nonostante il testamento reciproco e il predecesso di detto mio fratello e delle dette mie sorelle, e stante ancora il denegato consenso di Sua Real Maestà che può portare il dissenso, ancora delle onze ventiquattro annuali, assegnate in-tieramente e promodalmente surrogate alla Collegiata, che dovea erigersi e che effettivamente non si eresse, poichè così voglio e non altrimenti.

(Legato del trappeto a Ignazio Ferrito, nominato all'art. 21

“amministratore e soprintendente” vitalizio dello “Spedale” nel “primo tempo” di esso)

35. Più lego a Ignazio Ferrito, domentre la mia eredità non sarà disgravata dal peso dell'economia del trappeto di oglio e sommacco, ma sarà anzi alienata o censita, il detto trappeto, come si potrà fare e come meglio di sopra onze ventiquattro all'anno, con dover assistere e curare il trappeto sudetto in tutto quello che vi sarà di bisogno, portare i conti del sommacco e dell'oglio, scritturare tutte le partite di esito e delli conti come tutt'ora ha fatto e dovrà fare

in avvenire, mentre si tratterà della economia; quando però la medesima si toglierà con vendere e censire il detto trappeto e il detto D. Ignazio Ferrito non avrà più la cura di detto trappeto, da quello punto in poi voglio che avesse, e sento legare, a ragione d'onze dodici all'anno, con dovere egli curare e soprintendere all'esigenza di tutti li miei fondi, scritturare tutti li conti che occorreranno e con dovere assistere alla mia erede universale in tutto quello che occorrerà per carteggio, lettere e per conti, ed assistere la istessa mia erede universale; (la) quale (*essendo poi*) morta, debba cedere questo legato e restare quel solo legato della soprintendenza del detto Spedale, come nel capitolo 21 di questa Schedola, poichè così voglio e non altrimenti.

(Legato di tre migliaia di viti nel feudo del Casale a Maria Baudo)

36. Più lego a Maria Baudo e Ballotta, moglie di Leonardo Pirrello, dopo la mia morte e della mia erede universale usufruttuaria, quel(*le*) tre migliaia circa di vigne girate di mura a secco, che esistono nel feudo del Casale, nel territorio di Monreale e nelle terre che erano di Vincenzo Pirrello Seniore, ove anche sono le dette vigne legate, una casa solerata ed altra casa, di sotto detta casa solerata e collaterale alla casa chiamata la panetteria, esistente in dette terre al Casale; e tutte le dette case e vigne le lego con dovere detta legataria dare il comodo della cura alli miei eredi sostituti, quando dovessero per la esigenza, o per altra necessità, portarsi in detto territorio di Casale, che lego a detta Maria Baudo, che stessero per fondo dotale inalienabile, per il dritto di doti inalienabili, perchè io così voglio, proibendo espressamente alla detta Maria di venderli o in tutto o in parte, ma (*imponendo*) di doverli conservare per li suoi figli maschi, alli quali od a uno di essi vorrà darli a libera di lei volontà, senza poterli ipotecare per qualunque sia debito, e mettermi ipoteca che si fosse sopra l'istesso fondo, e tutto ciò soggetto al solo canone di botte di mosto di dette vigne in ogni anno (purchè in ogni anno le vigne fossero acconciate a dovere di puta, di scalza e tre zappate almeno) da consegnarla alli miei eredi sostituiti, posto nel palmento quel giorno che vendemmierà, prevenendo almeno due giorni prima li detti miei eredi senza dover pagare cosa alcuna alli miei successori, a riserva del consumo che vi entra, e li soliti pesi attualmente imposti, ed imponendi, di squadra, tasse di strade, milioni in rendita, e di quelli pesi che s'imporranno in appresso. (II) quale legato lo faccio gratuitamente per l'affezione che sempre ho avuto a suo padre, per pura compassione alla medesima e per cercare di sollevare la di lei numerosa famiglia (e volendo che non dovesse darne conto del fruttato di dette vigne), e al di lei marito Leonardo Pirrello, ma (*voglio*) che li frutti si dovessero impiegare per mantenimento delle di lei figlie femine e figli maschi che vi travaglieranno; e qualora la detta Maria Ballotta si trovasse forse morta, lego le dette vigne e case a Vincenzo Pirrello e a Paolo ed a Gaspare Pirrello altri figli, e lo conservassero se potranno in comune, poichè così voglio e non altrimenti.

(Legato a Leonardo Pirrello di quanto da lui dovuto. Le "disposizioni ultime" sono quelle del testamento del 23 marzo 1807 in not. Gaspare La Colla)

37. Più lego a Leonardo Pirrello quel tanto che mi deve, e specialmente quelle onze nove che mi lascia di pagare per semenza e soccorsi datigli, poichè così voglio e non altrimenti. Dichiaro che le mie disposizioni ultime sono alli soli atti di Notar D. Gaspare La Colla, cioè il te-

stamento nuncupativo de' 23 Marzo decima Indizione 1807, il codicillo colla consegna della Schedola de' 9 Settembre 1808, quali tutti sono stati da me revocati, e - richiamata la Schedola ch'era stata consegnata il detto giorno 9 Settembre 1808 al Reverendo Sac. D. Antonino Fimia, ch'è la presente quale ultimo testamento ed ultima Schedola - voglio che prevalessero a tutte le altre, fuori di quell'atti non ne ho fatto nessun altro né in questa né in altra città né donazione alcuna né tra vivi né causa mortis né atto veruno di disposizione, siccome ancora non ho fatto alcun altro debitorio né di somma grande né nomina né polise in tavola né debito alcuno né atto mandatario, e qualora giammai comparisse detto atto o tra vivi o tra causa mortis, o qualunque altro, lo dichiaro falso, falsissimo, suppositizio e fittizio, che io affatto sento revocarlo e dichiararlo di nessun vigore o di nessuna forza, e questo per sapersi la verità e per essere noto a tutti, perché così voglio e non altrimenti.

(I nipoti accettino quanto è loro assegnato e applichino a loro vantaggio spirituale l'Opera pubblica istituita coi frutti dell'Eredità)

55. (Quest'articolo nel testamento del 1811 ha assunto il n. 38).

38. Dichiaro finalmente ed assicuro alli miei nipoti Don Anastasio, Rev.^o Don Vito e Don Giuseppe Mangione fratelli, e Donna Anna Chiarelli e Mangione, vedova di Don Stefano Chiarelli, mia nipote, e loro rispettivi figli, miei pronipoti, non essermi deliberato ad istituire e fondare la di sopra scritta Opera pubblica, colli frutti di mia Eredità, in odio degli stessi e per ricusarli nella mia successione - anzi manifesto nudrire per essi la maggiore affezione -, ma soltanto essermi a ciò fare deliberato per redimere colle limosine li miei peccati, giusta il Divin consiglio, e per fondare un'Opera pia pubblica a beneficio della misera gente, bisognosa de' sussidj della Umanità, che io reputo miei simili, fratelli in Gesù Cristo, e non meno per mio spirituale vantaggio che per suffragio di tutti li miei antenati, collaterali, loro posteri e discendenti, pregando la Divina Misericordia di far partecipi della sua divina misericordiosa benedizione, non solo a me che immediatamente vengo a distribuire a poveri li frutti dei beni miei, ma ancora alli miei antenati, predecessori e discendenti, anche collaterali, e di confermarli nella sua santa grazia e nello spirituale e nel temporale (quando questo non fosse d'impedimento al divin servizio), (col) far loro sperimentare li frutti ubertosi della Divina benedizione che il Patriarca Giacobbe espresse nella Genesi al capo 49, v. 25: "Deus Patris tui erit adjutor tuus, et omnipotens benedicat tibi benedictionibus coeli desuper, benedictionibus abyssi jacentis deorsum, benedictionibus uberum et vulvae", ed il Patriarca Isacco al capo 27, v. 28: "Det tibi Deus de rore coeli, et de pinguedine terrae abundantiam frumenti et vini", come io sento augurarli, e in Domino colla mia benedizione impartirli; e prego l'istessi di accettare quel tanto (che) in questa mia schedola loro è lasciato per contrassegno di mia benevolenza; e per darmi una riprova di restare contenti della mia disposizione, li prego a ratificare la loro intenzione di applicare la loro volontà a ricevere li frutti delle mie limosine, che io sento applicare anche per loro vantaggio spirituale, ed unire alla mia la loro pia intenzione di offerire alla Divina giustizia, in suffragio dei nostri peccati e (di quelli) dei nostri predecessori e collaterali e discendenti, il merito e frutto di questa limosina che si farà in perpetuo alli poveri, e (che) per essi sento fare al nostro amatissimo Redentore nella persona dei poveri, come si è sollemnemente protestato, sperando avere la consolante risposta del giustissimo Giudice nel finale giudizio: "Venite, benedicti Patris mei, percipite Regnum vobis paratum ab origine mundi; esurivi, enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; nudus eram, et cooperuistis me; etc.", per così verificarsi in persona di detti miei nipoti la partecipazione di detti miei vantaggi e suffragi per la precedente applicazione e pio con-

finuato desiderio di parteciparli, giusta le parole della Santa Chiesa nelle sue santissime orazioni: "Ut indulgentiam, quam semper optaverunt, pijs supplicationibus consequantur".

56. (Quest' articolo è scomparso nel testamento del 1811). Insinuo quindi alli medesimi miei nipoti e pronipoti (e per averne il merito di atto volontario, non e' impongo l'obbligo di manifestare la loro accettazione del tanto (che) da me si è disposto, con ratificare, se vorranno, la presente disposizione per atto di publico notaro, e non altrimenti.

57. (Quest' articolo nel testamento del 1811 ha assunto il n. 39).

39. E questa è l'ultima mia volontà e la schedola testamentaria chiamata in testamento, (la) quale voglio che si senta parte integrale e sostanziale del mio testamento nuncupativo che farò oggi agl'atti di Notar Don Gaspare La Colla, colla clausola codicillare in forma. Oggi in Alcamo li (spazio lasciato in bianco nel testo).

(Se l'arciprete, il parroco e il sindaco terranno la gestione dell'Eredità e dello "Spedale" durante l'allontanamento dei Gesuiti, questi la riavranno al loro ritorno)

58. (Quest' articolo e quanto segue, sino alla terza firma del Mangione, non figurano nel testamento del 1811). Di più, io schedolante voglio, ordino e comando che, caso mai si verificasse, in ogni futuro tempo, che il mio Erede universale fosse lo Spedale dell'Invalidi, come sopra erigendo, e li Amministradori e Fidecommissarj (fossero) li Rev.^o Arciprete e Parroco e lo Speitabile Sindaco di questa Città, per l'assenza o deficienza cioè della Compagnia di Gesù di questo Regno o delli Rev. di Padri Gesuiti di questo Collegio: (e che) in ogni futuro tempo posteriore si venisse a verificare di bel nuovo il ritorno della sudetta Compagnia, o il riaprimto di questo Collegio delli Gesuiti, voglio in tal caso che ritornasse di bel nuovo la mia Eredità e la cura di detto Spedale dell'Invalidi, tanto nel temporale quanto nello spirituale, al detto Venerabile Collegio, mio Erede universale come sopra istituito, e colle condizioni e pesi tutti distinti da principio; e tale ritorno d'eredità dovesse verificarsi tante volte quante volte ritornerà la Compagnia ed il Collegio, con restare ogni volta e sospendersi l'amministrazione delli Fidecommissarj ogni volta che succederà tale caso dell'allontanamento della Compagnia da questo Regno o delli Gesuiti da questo Collegio.

E questa è l'ultima mia volontà e schedola testamentaria, come sopra al n. 57.

Oggi in Alcamo li 23 Marzo 1807. Antonino Mangione schedolante,

Io, qual Procurator Generale della Compagnia di Gesù, accetto a nome della Compagnia stessa la presente istituzione, con tutti gli obblighi in essa descritti.

Palermo 15 Marzo 1807.

Gaetano Angiolini, Procurator Generale della Compagnia di Gesù JHS.

Vera per me (la firma di Angiolini).

Antonino Mangione.

Si avverte qualmente la accettazione della presente istituzione fatta dal Rev.^{mo} Padre Gaetano Angiolini, Procurator Generale della Compagnia di Gesù, fu fatta in piede di questa mia schedola, pria di io averla firmata e consegnata, e porta perciò la giornata delli 15 Marzo 1807, nella quale mi ritrovi in Palermo.

Più, (si avverte) che la presente schedola è stata scritta in due quinterni di carta per poca perizia dello scritturale il quale la copiò; e che la medesima è in numero cinquanta otto capitoli, da me numerata come in margine.

Si è fatta da me stesso di proprio carattere questa avvertenza per allontanare ogni sospetto, anche lontano.

Antonino Mangione schedolante.